

CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO


TESTO E ALLEGATI



UNITED NATIONS

UN
environment

United Nations
Environment Programme



CONVENZIONE DI MINAMATA sul mercurio

TESTO E ALLEGATI

Questo opuscolo è pubblicato solo a scopo informativo. Non sostituisce i testi originali facenti fede della Convenzione di Minamata sul mercurio depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite in qualità di Depositario della Convenzione

www.mercuryconvention.org

settembre 2019



United Nations
Environment Programme



PREMESSA DEL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE ANTONIO GUTERRES

Nel 1956, a due sorelle, di due e cinque anni, furono diagnosticati nella baia di Minamata, in Giappone, gli effetti paralizzanti, incurabili e stigmatizzanti dell'avvelenamento da mercurio. Nei decenni successivi, la loro storia sarebbe stata raccontata molte volte, diventando sinonimo di decine di migliaia di adulti, bambini e nati che soffrivano di quella che oggi è conosciuta come la malattia di Minamata.

Purtroppo è una storia che dobbiamo ancora raccontare perché, a distanza di decenni, troppe persone pensano ancora al mercurio semplicemente come a un elemento affascinante contenuto al sicuro nei termometri. Troppo pochi capiscono che è letale, indistruttibile e presente in tutto, dalla generazione di energia a carbone a certi mascara e luci fluorescenti. Allo stesso modo, troppi non sanno che solo una frazione delle 130.000 sostanze chimiche e altre sostanze presenti sul mercato sono adeguatamente valutate, etichettate e tracciate. Ancora meno sospettano che oggetti banali come scatole per pizza, popcorn per microonde o rifiuti elettronici inquinino la nostra aria, terra, acqua, catene alimentari ed ecosistemi per generazioni. Ci vuole ancora troppo tempo per identificare, accettare e agire su tali rischi per la salute umana.

Dobbiamo rafforzare il diritto degli scienziati a portare avanti il loro lavoro per il bene superiore e affinché esperti medici e cittadini possano accedere facilmente a tale conoscenza. E dobbiamo insistere sul diritto e sulla responsabilità della magistratura e dei governi di agire sulla base di tale conoscenza e sul diritto dei media di riferire sui risultati e le implicazioni di tutti questi sforzi. Si tratta di diritti fondamentali evidenziati dal tragico passato e dal futuro ottimista che la Convenzione di Minamata simboleggia.

Come tanti contaminanti, il mercurio non danneggia solo le singole vittime. Danneggia intere comunità. Alimenta la povertà, alimenta i conflitti e spinge l'uguaglianza sempre più fuori portata. Prendi l'esempio di una giovane madre che lavora come minatrice d'oro artigianale. Mentre è avvelenata dalla manipolazione del mercurio sul lavoro, innumerevoli altri, compresi i suoi figli, sono danneggiati dal suo impatto sull'ambiente.

La Convenzione di Minamata è la nostra occasione per spezzare quel ciclo di miseria. Rappresenta un'opportunità non solo per migliorare la salute delle persone in tutto il mondo, ma anche per accelerare la transizione verso un'economia più equa e più verde. Le persone possono trarre vantaggio dalla tecnologia che offre alternative più sicure ed efficaci alle comunità per costruire un futuro più stabile e sostenibile. Il mercato legale dei rifiuti, che vale già 400 miliardi di dollari l'anno, può creare più posti di lavoro per gestire in sicurezza il 90% dei rifiuti elettronici attualmente lasciati per inquinare la nostra salute e il nostro ambiente. Molto semplicemente, i potenziali benefici sono enormi.

Ringrazio tutti coloro che hanno già lavorato così duramente per ratificare questa Convenzione. Ma il lavoro più duro deve ancora essere svolto, perché ora dobbiamo implementarlo rapidamente ed efficacemente per ridurre al minimo i rischi posti alle comunità di tutte le regioni dalla minaccia tossica dell'avvelenamento da mercurio.



**PREMESSA DEL Sottosegretario Generale ed Esecutivo delle Nazioni Unite
Direttore dell'Ambiente delle Nazioni Unite
INGER ANDERSEN**

Circondata da foreste e mare blu, Minamata Bay, in Giappone, dà l'impressione di un luogo idilliaco. Ma non è sempre stato così. Un memoriale eretto a pochi metri dalla costa ricorda le comunità locali che furono avvelenate dal mercurio alla fine degli anni '50.

Attraverso la Convenzione di Minamata sul mercurio, la comunità globale ricorda le molte vite già perse a causa dell'avvelenamento da mercurio e si impegna a prevenire simili catastrofi. È il primo accordo ambientale globale che affronta una delle maggiori sfide per la salute umana e l'ambiente, dalle emissioni antropiche e dal rilascio di mercurio e composti del mercurio.

L'esposizione al mercurio è una preoccupazione globale. Ogni anno vengono rilasciate nell'atmosfera, nell'acqua e sulla terraferma fino a 9.000 tonnellate di mercurio. La principale fonte di emissioni di mercurio è l'estrazione dell'oro artigianale e su piccola scala, seguita da vicino dalla combustione del carbone, dalla produzione di metalli non ferrosi e dalla produzione di cemento. E troviamo ancora il mercurio in molti prodotti commerciali come batterie, lampade fluorescenti, cosmetici, pesticidi, termometri e amalgame dentali. Tutti sono esposti a una certa quantità di mercurio e quantità elevate di mercurio possono portare a danni neurologici a lungo termine e talvolta permanenti.

La Convenzione di Minamata, entrata in vigore nell'agosto 2017, fornisce un potente impulso agli sforzi globali per ridurre ed eliminare l'uso del mercurio e dei suoi composti. La comunità internazionale sta lavorando duramente per conformarsi alle misure stabilite nella Convenzione e ai relativi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per andare verso il nostro comune obiettivo di prosperità per le persone e per il pianeta.

Una priorità chiave nei prossimi anni è spostare gli investimenti dalle industrie inquinanti da mercurio, a favore di investimenti in energie rinnovabili, natura, ricerca e sviluppo. In tal modo, dobbiamo cogliere le opportunità di tecnologie e innovazioni convenienti che possono muovere i mercati nella giusta direzione. Con maggiore ambizione faremo tutti un passo avanti e interverremo con nuove soluzioni per garantire l'effettiva attuazione della Convenzione di Minamata sul mercurio.

Per il bene del nostro pianeta, per le nostre generazioni future, è tempo di agire e fare la storia del mercurio!



Prefazione Di Sua Eccellenza (Sig.ra) Doris Leuthard, Presidente della Confederazione Svizzera e Ministro dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni IN OCCASIONE DELLA PRIMA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA (GINEVRA, 24-29 SETTEMBRE 2017)

La Convenzione di Minamata è il primo accordo ambientale globale negoziato nel 21° millennio. Riflette un approccio innovativo e completo, affrontando il mercurio durante tutto il suo ciclo di vita dall'estrazione alla sua gestione come rifiuto. È un privilegio e un onore per me ospitare la prima Conferenza delle Parti della Convenzione di Minamata a Ginevra, in Svizzera.

Nel 2003, la valutazione globale del mercurio è stata presentata al 22° Consiglio direttivo dell'UNEP. Ha concluso che il mercurio e i suoi composti hanno impatti negativi significativi a livello mondiale per giustificare un'ulteriore azione internazionale. In risposta, la Svizzera, insieme alla Norvegia, ha proposto di sviluppare uno strumento completo giuridicamente vincolante sul mercurio. Ci sono voluti 6 anni e molti sforzi di discussioni formali e informali e di sensibilizzazione fino a quando il Consiglio direttivo dell'UNEP ha deciso nel 2009 alla sua 25a sessione di avviare i negoziati per una convenzione globale sul mercurio. Questi negoziati sono stati ben organizzati e preparati da UNEP Chemicals. Hanno beneficiato di contributi sostanziali da parte di istituzioni intergovernative competenti e organizzazioni non governative. E sono stati guidati dal presidente del processo negoziale, l'ambasciatore Fernando Lugris dell'Uruguay, in modo diligente, saggio e orientato alla soluzione.

Nel 2013, 10 anni dopo la richiesta di Svizzera e Norvegia di uno strumento giuridicamente vincolante per il mercurio, la 5a sessione del Comitato di negoziazione intergovernativo ha concluso i suoi negoziati a Ginevra. Ricordo molto bene i negoziati finali a Ginevra e l'orgoglio e la soddisfazione quando sabato mattina, 19 gennaio 2013, alle 7 del mattino, dopo una lunga settimana di intensi negoziati, è stato raggiunto l'accordo sul testo della Convenzione di Minamata sul mercurio. La convenzione è stata formalmente adottata e aperta alla firma alla Conferenza diplomatica dei plenipotenziari a Kumamoto, in Giappone, il 10 ottobre 2013, è entrata in vigore il 16 agosto 2017 e la sua prima conferenza delle parti si riunisce nel settembre 2017 a Ginevra.

La Convenzione di Minamata segue e si basa sulle convenzioni di Basilea, Rotterdam e Stoccolma. Stabilisce gli stessi obblighi sostanziali di base per tutti i paesi, fornendo al contempo una differenziazione mirata e flessibilità in specifiche disposizioni sostanziali, nonché disposizioni per mobilitare risorse finanziarie da parte di tutti, nell'ambito delle loro capacità, per l'attuazione nei paesi in via di sviluppo. Insieme alle convenzioni di Basilea, Rotterdam e Stoccolma, costituisce un regime globale completo per la sana gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti pericolosi.

La Convenzione di Minamata è una risposta del 21° secolo all'inquinamento catastrofico a Minamata, in Giappone, dove le emissioni industriali di metilmercurio hanno causato l'epidemia nota come malattia di Minamata negli anni '50 e in poi. Denominando la convenzione "Convenzione di Minamata", il nome Minamata non sarà associato solo a un problema, ma anche a una soluzione. È una prova impressionante e stimolante di come il multilateralismo possa avere successo per risolvere problemi e sfide globali. Vorrei ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito a questo successo.



INTRODUZIONE

Nel 2001, il Consiglio direttivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente¹ (UNEP) ha invitato il direttore esecutivo dell'UNEP a intraprendere una valutazione globale del mercurio e dei suoi composti, comprese le informazioni sulla chimica e gli effetti sulla salute, le fonti, il trasporto a lungo raggio e la prevenzione e tecnologie di controllo relative al mercurio. Nel 2003, il Consiglio direttivo ha preso in considerazione questa valutazione e ha riscontrato che vi erano prove sufficienti di significativi impatti avversi globali del mercurio e dei suoi composti per giustificare un'ulteriore azione internazionale per ridurre i rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dal rilascio di mercurio e dei suoi composti a l'ambiente. I governi sono stati esortati ad adottare obiettivi per la riduzione delle emissioni e dei rilasci di mercurio e l'UNEP ha avviato attività di assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità per raggiungere questi obiettivi.

Il mercurio è riconosciuto come una sostanza che produce significativi effetti neurologici avversi e altri effetti sulla salute, con particolari preoccupazioni espresse circa i suoi effetti dannosi sui neonati e sui bambini non ancora nati. Il trasporto globale di mercurio nell'ambiente è stato un motivo fondamentale per prendere la decisione che fosse necessaria un'azione globale per affrontare il problema dell'inquinamento da mercurio. È stato così istituito un programma sul mercurio per affrontare queste preoccupazioni, ulteriormente rafforzato dai governi nelle decisioni del Consiglio direttivo nel 2005 e nel 2007. Nella decisione del 2007, il Consiglio direttivo ha concluso che le opzioni di misure volontarie rafforzate e misure internazionali nuove o esistenti gli strumenti giuridici sarebbero riesaminati e valutati al fine di compiere progressi nell'affrontare la questione del mercurio.

Nel 2009, dopo un'ampia considerazione della questione, il Consiglio direttivo ha convenuto che le azioni volontarie non erano state sufficienti per affrontare le preoccupazioni sul mercurio e ha deciso la necessità di ulteriori azioni sul mercurio, compresa la preparazione di uno strumento giuridicamente vincolante a livello mondiale. È stato pertanto istituito un comitato negoziale intergovernativo per preparare uno strumento globale giuridicamente vincolante sul mercurio, per iniziare i suoi lavori nel 2010 e concludere i negoziati prima della ventisettesima sessione del Consiglio direttivo nel 2013. Al comitato è stato fornito un mandato dettagliato per la definizione questioni specifiche da trattare nel testo dello strumento, nonché una serie di altri elementi di cui tenere conto durante la negoziazione del testo.

Nel gennaio 2013 il comitato intergovernativo di negoziazione ha concluso la sua quinta sessione concordando il testo della Convenzione di Minamata sul mercurio. Il testo è stato adottato dalla Conferenza dei plenipotenziari il 10 ottobre 2013 in Giappone ed è stato aperto alla firma per un anno fino al 9 ottobre 2014. Durante questo periodo è stato firmato da 127 Stati e un'organizzazione regionale di integrazione economica, portando a 128 il totale numero di firmatari.

La Conferenza dei plenipotenziari ha inoltre incaricato il Comitato negoziale intergovernativo di riunirsi durante il periodo provvisorio precedente l'apertura della prima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione per facilitare la rapida entrata in vigore della Convenzione e la sua effettiva attuazione al momento dell'entrata in vigore. Si sono tenute due sessioni del comitato, nel novembre 2014 a Bangkok, in Thailandia e nel marzo 2016 presso il Mar Morto in Giordania.


L'obiettivo della Convenzione è proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropici di mercurio e composti del mercurio e definisce una serie di misure per raggiungere tale obiettivo. Questi includono misure per controllare la fornitura e il commercio di mercurio, compresa la fissazione di limitazioni su specifiche fonti di mercurio come

¹ A partire da febbraio 2013, la designazione del Consiglio direttivo dell'UNEP è stata cambiata in Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente.

estrazione primaria e per controllare i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di produzione in cui vengono utilizzati mercurio o composti di mercurio, nonché l'estrazione dell'oro artigianale e su piccola scala. Il testo della Convenzione include articoli separati su emissioni e rilasci di mercurio, con controlli diretti a ridurre i livelli di mercurio pur consentendo flessibilità per accogliere i piani di sviluppo nazionali. Inoltre, contiene misure sullo stoccaggio temporaneo del mercurio e sui rifiuti di mercurio rispettoso dell'ambiente, nonché sui siti contaminati. Nel testo è previsto un sostegno finanziario e tecnico ai paesi in via di sviluppo e ai paesi con economie in transizione ed è definito un meccanismo finanziario per la fornitura di risorse finanziarie adeguate, prevedibili e tempestive.

La Convenzione di Minamata prevede che essa entri in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Tale traguardo è stato raggiunto il 18 maggio 2017, consentendo alla Convenzione di entrare in vigore il 16 agosto 2017 e lo svolgimento della prima riunione della Conferenza delle Parti dal 24 al 29 settembre 2017 a Ginevra, in Svizzera.

Si prevede che l'attuazione coordinata degli obblighi della Convenzione porti nel tempo a una riduzione complessiva dei livelli di mercurio nell'ambiente, soddisfacendo così l'obiettivo della Convenzione di proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni antropiche e dai rilasci di mercurio e mercurio composti.





Convenzione di Minamata su Mercurio

Le Parti alla presente Convenzione,

Riconoscendo che il mercurio è una sostanza chimica di interesse globale a causa del suo trasporto atmosferico a lungo raggio, della sua persistenza nell'ambiente una volta introdotto antropogenicamente, della sua capacità di bioaccumularsi negli ecosistemi e dei suoi significativi effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente,

Ricordando la decisione 25/5 del 20 febbraio 2009 del Consiglio direttivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente di avviare un'azione internazionale per gestire il mercurio in modo efficiente, efficace e coerente,

Ricordando il paragrafo 221 del documento finale del Regno Conferenza delle Nazioni sullo sviluppo sostenibile "Il futuro che vogliamo", che ha chiesto un esito positivo dei negoziati su uno strumento globale giuridicamente vincolante sul mercurio per affrontare i rischi per la salute umana e l'ambiente,

Ricordando la riaffermazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile dei principi della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e Sviluppo, comprese, tra l'altro, responsabilità comuni ma differenziate, e riconoscendo le circostanze e capacità rispettive degli Stati e la necessità di un'azione globale,

Consapevoli delle preoccupazioni per la salute, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, derivanti dall'esposizione al mercurio delle popolazioni vulnerabili, in particolare donne, bambini e, attraverso di loro, le generazioni future,

Prendendo atto delle particolari vulnerabilità degli ecosistemi artici e delle comunità indigene a causa della biomagnificazione del mercurio e della contaminazione dei cibi tradizionali, e preoccupata per le comunità indigene più in generale per quanto riguarda gli effetti del mercurio,

Riconoscendo gli insegnamenti sostanziali della malattia di Minamata, in particolare i gravi effetti sulla salute e sull'ambiente derivanti dall'inquinamento da mercurio, e la necessità di garantire una corretta gestione del mercurio e la prevenzione di tali eventi in futuro,

Sottolineando l'importanza del sostegno finanziario, tecnico, tecnologico e di rafforzamento delle capacità, in particolare per i paesi in via di sviluppo, e

paesi con economie in transizione, al fine di rafforzare le capacità nazionali di gestione del mercurio e promuovere l'effettiva attuazione della Convenzione,

Riconoscendo anche le attività dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella protezione della salute umana in relazione al mercurio e il ruolo dei pertinenti accordi ambientali multilaterali, in particolare la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento e la Convenzione di Rotterdam sul preinformato Procedura di consenso per alcune sostanze chimiche pericolose e pesticidi in Commercio internazionale,

Riconoscendo che questa Convenzione e altri accordi internazionali nel campo dell'ambiente e del commercio si sostengono a vicenda,

Sottolineando che nulla nella presente Convenzione intende pregiudicare i diritti e gli obblighi di qualsiasi Parte derivanti da qualsiasi accordo internazionale esistente,

Comprendendo che il considerando di cui sopra non intende creare a gerarchia tra questa Convenzione e altri strumenti internazionali,

Notando che nulla in questa Convenzione impedisce a una Parte di adottare misure interne aggiuntive coerenti con le disposizioni della presente Convenzione nel tentativo di proteggere la salute umana e l'ambiente dall'esposizione al mercurio in conformità con gli altri obblighi di tale Parte ai sensi del diritto internazionale applicabile,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo di questa Convenzione è proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci di origine antropica di mercurio e composti del mercurio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

(a) "estrazione dell'oro artigianale e su piccola scala": l'estrazione dell'oro condotta da singoli minatori o piccole imprese con investimenti e produzione di capitale limitati;

b) "migliori tecniche disponibili": le tecniche che sono le più efficaci per prevenire e, ove ciò non sia possibile, ridurre le emissioni e le emissioni di mercurio nell'aria, nell'acqua e nel suolo e l'impatto di tali emissioni e rilasci sull'ambiente nel suo insieme, tenendo conto di considerazioni economiche e tecniche per una determinata Parte o una determinata struttura nel territorio di tale Parte. In tale contesto:

(i) "migliore" significa più efficace nel raggiungere un livello generale elevato di protezione dell'ambiente nel suo insieme;

ii) Tecniche "disponibili": in relazione a una determinata Parte e a una determinata struttura all'interno del territorio di tale Parte, le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'attuazione in un settore industriale pertinente in condizioni economicamente e tecnicamente sostenibili, tenendo conto i costi ei benefici, indipendentemente dal fatto che tali tecniche siano utilizzate o sviluppate nel territorio di tale Parte, a condizione che siano accessibili al gestore dell'impianto come determinato da tale Parte; e

(iii) "Tecniche" indica le tecnologie utilizzate, le pratiche operative e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, funzionamento e disattivazione degli impianti;

(c) "migliori pratiche ambientali": l'applicazione della combinazione più appropriata di misure e strategie di controllo ambientale;

(d) "Mercurio" indica il mercurio elementare (Hg(0), N. CAS 7439-97-6);

e) "composto di mercurio": qualsiasi sostanza costituita da atomi di mercurio e uno o più atomi di altri elementi chimici che possono essere separati in diversi componenti solo mediante reazioni chimiche;

f) "prodotto con aggiunta di mercurio": un prodotto o un componente del prodotto che contiene mercurio o un composto di mercurio che è stato aggiunto intenzionalmente;

(g) "Parte" indica uno Stato o un'organizzazione di integrazione economica regionale che ha acconsentito ad essere vincolato dalla presente Convenzione e per la quale la Convenzione è in vigore;

(h) "Parti presenti e votanti" indica le Parti presenti e che esprimono un voto affermativo o negativo a una riunione delle Parti;

(i) "estrazione primaria di mercurio": attività estrattiva in cui il principale materiale ricercato è il mercurio;

(j) "Organizzazione di integrazione economica regionale": un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione a cui i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza in relazione alle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata, secondo le sue procedure interne, firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire alla presente Convenzione; e

(k) "Uso consentito" indica qualsiasi uso da parte di una Parte di mercurio o composti di mercurio conforme alla presente Convenzione, inclusi, a titolo esemplificativo, usi coerenti con gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Articolo 3

Fonti di approvvigionamento e commercio di mercurio

1. Ai fini del presente articolo:

(a) I riferimenti al "mercurio" comprendono miscele di mercurio con altre sostanze, comprese le leghe di mercurio, con una concentrazione di mercurio di almeno il 95 % in peso; e

(b) "Composti di mercurio" significa cloruro di mercurio (I) (noto anche come calomelano), ossido di mercurio (II), solfato di mercurio (II), nitrato di mercurio (II), cinabro e solfuro di mercurio.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

(a) Quantità di mercurio o composti di mercurio da utilizzare ricerca su scala di laboratorio o come standard di riferimento; o

(b) tracce presenti in natura di mercurio o composti di mercurio presenti in tali prodotti come metalli non contenenti mercurio, minerali o prodotti minerali, compreso il carbone, o prodotti derivati da tali materiali, e tracce non intenzionali in prodotti chimici; o

(c) Prodotti con aggiunta di mercurio.

3. Ciascuna Parte non consentirà l'estrazione primaria di mercurio che non fosse condotta nel suo territorio alla data di entrata in vigore della Convenzione relativa ad essa.

4. Ciascuna Parte autorizza solo l'estrazione primaria di mercurio che era condotta nel suo territorio alla data di entrata in vigore della Convenzione per un periodo fino a quindici anni dopo tale data. Durante questo periodo, il mercurio proveniente da tale estrazione deve essere utilizzato solo nella fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio ai sensi dell'articolo 4, nei processi di fabbricazione ai sensi dell'articolo 5, o essere smaltito ai sensi dell'articolo 11, utilizzando operazioni che non comportino recupero, riciclaggio, bonifica, riutilizzo diretto o usi alternativi.

5. Ciascuna Parte:

(a) Sforzarsi di identificare singoli stock di mercurio o composti di mercurio superiori a 50 tonnellate metriche, nonché fonti di approvvigionamento di mercurio che generano scorte superiori a 10 tonnellate metriche all'anno, che si trovano nel suo territorio;

(b) Adottare misure per garantire che, qualora la Parte determini che è disponibile mercurio in eccesso proveniente dalla disattivazione degli impianti di cloro-alcali, tale mercurio sia smaltito conformemente alle linee guida per una gestione ecologicamente corretta di cui al paragrafo 3, lettera a) del Art. 11, utilizzando operazioni che non comportino recupero, riciclaggio, bonifica, riutilizzo diretto o usi alternativi.

6. Ciascuna Parte non consente l'esportazione di mercurio tranne:

(a) A una Parte che ha fornito alla Parte esportatrice il proprio scritto consenso, e solo allo scopo di:

(i) Un uso consentito alla Parte importatrice ai sensi della presente Convenzione;
o

(ii) stoccaggio provvisorio rispettoso dell'ambiente come previsto dall'articolo 10;
o

(b) a una non Parte che ha fornito alla Parte esportatrice i propri
consenso scritto, inclusa la certificazione che dimostri che:

(i) La non Parte ha adottato misure per garantire la protezione della
salute umana e dell'ambiente e per garantire il rispetto delle
disposizioni degli articoli 10 e 11; e

(ii) Tale mercurio sarà utilizzato solo per un uso consentito a una Parte ai sensi
della presente Convenzione o per uno stoccaggio provvisorio rispettoso
dell'ambiente come stabilito nell'articolo 10.

7. Una Parte esportatrice può avvalersi di una notifica generale al Segretariato da parte della Parte importatrice o non Parte come consenso scritto richiesto dal paragrafo 6. Tale notifica generale stabilisce i termini e le condizioni alle quali la Parte importatrice o non Parte fornisce il proprio consenso. La notifica può essere revocata in qualsiasi momento da tale Parte o non Parte. Il Segretariato tiene un registro pubblico di tutte queste notifiche.

8. Ciascuna Parte non consente l'importazione di mercurio da una non Parte alla quale fornirà il proprio consenso scritto a meno che la non Parte non abbia fornito la certificazione che il mercurio non proviene da fonti identificate come non consentite ai sensi del paragrafo 3 o del paragrafo 5 (b).

9. Una Parte che presenta una notifica generale di consenso ai sensi del paragrafo 7 può decidere di non applicare il paragrafo 8, a condizione che mantenga restrizioni globali all'esportazione di mercurio e disponga di misure interne per garantire che il mercurio importato sia gestito in modo rispettoso dell'ambiente maniera. La Parte notifica tale decisione al Segretariato, comprese le informazioni che descrivono le proprie restrizioni all'esportazione e le misure regolamentari nazionali, nonché informazioni sulle quantità e sui paesi di origine del mercurio importato da non Parti. Il Segretariato tiene un registro pubblico di tutte queste notifiche. Il Comitato di attuazione e conformità esamina e valuta tali notifiche e informazioni di supporto ai sensi dell'articolo 15 e può formulare raccomandazioni, se del caso, alla Conferenza delle Parti.

10. La procedura di cui al paragrafo 9 è disponibile fino alla conclusione della seconda riunione della Conferenza delle Parti. Trascorso tale termine, cessa di essere disponibile, a meno che la Conferenza delle Parti non decida diversamente a maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti, salvo nei confronti di una Parte che abbia fornito una notifica ai sensi del paragrafo 9 prima della fine della seconda riunione della Conferenza delle Parti.

11. Ciascuna Parte include nelle sue relazioni presentate ai sensi dell'articolo 21 le informazioni che dimostrano che i requisiti del presente articolo sono stati soddisfatti.

12. La Conferenza delle Parti nella sua prima riunione fornisce ulteriori orientamenti in merito al presente articolo, in particolare per quanto riguarda i paragrafi 5 (a), 6 e 8, e elabora e adotta il contenuto richiesto della certificazione di cui ai paragrafi 6(b) e 8.

13. La Conferenza delle Parti valuterà se il commercio di specifici composti del mercurio comprometta l'obiettivo della presente Convenzione e valuterà se specifici composti del mercurio debbano, mediante il loro elenco in un allegato aggiuntivo adottato a norma dell'articolo 27, essere soggetti ai paragrafi 6 e 8.

Articolo 4

Prodotti con aggiunta di mercurio

1. Ciascuna parte non autorizza, adottando le misure appropriate, la fabbricazione, l'importazione o l'esportazione di prodotti con aggiunta di mercurio elencati nella parte I dell'allegato A dopo la data di eliminazione graduale specificata per tali prodotti, salvo laddove sia specificata un'esclusione nell'allegato A o la Parte ha un'esenzione registrata ai sensi dell'articolo 6.

2. Una Parte può, in alternativa al paragrafo 1, indicare al momento della ratifica o all'entrata in vigore di un emendamento all'allegato A per essa, che attuerà misure o strategie diverse per affrontare i prodotti elencati nella parte I dell'allegato A. Una parte può scegliere questa alternativa solo se può dimostrare di aver già ridotto a un livello de minimis la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione della grande maggioranza dei prodotti elencati nell'allegato A, parte I, e di aver attuato misure o strategie per ridurre l'uso del mercurio in prodotti aggiuntivi non elencati in

Parte I dell'allegato A nel momento in cui notifica al Segretariato la sua decisione di utilizzare questa alternativa. Inoltre, una Parte che sceglie questa alternativa deve:

(a) Riferire alla prima occasione alla Conferenza delle Parti una descrizione delle misure o strategie attuate, compresa una quantificazione delle riduzioni ottenute;

b) attuare misure o strategie per ridurre l'uso del mercurio in tutti i prodotti elencati nella parte I dell'allegato A per i quali non è stato ancora ottenuto un valore de minimis;

(c) prendere in considerazione misure aggiuntive per ottenere ulteriori riduzioni; e

(d) Non essere ammissibile a richiedere esenzioni ai sensi dell'articolo 6 per qualsiasi categoria di prodotti per la quale è stata scelta questa alternativa.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione, la Conferenza delle Parti, nell'ambito del processo di revisione di cui al paragrafo 8, riesamina i progressi e l'efficacia delle misure adottate ai sensi del presente paragrafo.

3. Ciascuna parte adotta misure per i prodotti con aggiunta di mercurio elencati nell'allegato A, parte II, conformemente alle disposizioni ivi stabilite.

4. Il Segretariato, sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, raccoglie e conserva informazioni sui prodotti con aggiunta di mercurio e sulle loro alternative e rende tali informazioni pubblicamente disponibili. Il Segretariato mette inoltre a disposizione del pubblico qualsiasi altra informazione pertinente presentata dalle Parti.

5. Ciascuna Parte adotta misure per impedire l'incorporazione nei prodotti assemblati di prodotti con aggiunta di mercurio la cui fabbricazione, importazione ed esportazione non sono consentite ai sensi del presente articolo.

6. Ciascuna Parte scoraggia la fabbricazione e la distribuzione in commercio di prodotti con aggiunta di mercurio non coperti da alcun uso noto di prodotti con aggiunta di mercurio prima della data di entrata in vigore della Convenzione per essa, a meno che una valutazione dei rischi e benefici del prodotto dimostra benefici per l'ambiente o per la salute umana. Una Parte fornisce al Segretariato, se del caso, informazioni su qualsiasi prodotto di questo tipo, comprese tutte le informazioni sull'ambiente e sull'uomo

rischi per la salute e benefici del prodotto. Il Segretariato mette a disposizione del pubblico tali informazioni.

7. Ciascuna parte può presentare al segretario una proposta per l'inserimento nell'allegato A di un prodotto con aggiunta di mercurio, che include informazioni relative alla disponibilità, alla fattibilità tecnica ed economica e ai rischi e benefici per l'ambiente e la salute delle alternative non contenenti mercurio al prodotto, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 4.

8. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione, la Conferenza delle Parti riesamina l'allegato A e può prendere in considerazione emendamenti a tale allegato in conformità con l'articolo 27.

9. Nel riesaminare l'allegato A ai sensi del paragrafo 8, la Conferenza delle Parti tiene conto almeno:

(a) Qualsiasi proposta presentata ai sensi del paragrafo 7;

(b) le informazioni rese disponibili ai sensi del paragrafo 4; e

(c) la disponibilità per le parti di alternative prive di mercurio che siano tecnicamente ed economicamente fattibili, tenendo conto dei rischi e dei benefici per l'ambiente e per la salute umana.

Articolo 5

Processi di produzione in cui vengono utilizzati mercurio o composti di mercurio

1. Ai fini del presente articolo e dell'allegato B, i processi di fabbricazione in cui sono utilizzati mercurio o composti di mercurio non comprendono i processi che utilizzano prodotti con aggiunta di mercurio, i processi per la fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio o i processi che trattano rifiuti contenenti mercurio.

2. Ciascuna parte non autorizza, adottando le misure appropriate, l'uso del mercurio o dei composti del mercurio nei processi di fabbricazione elencati nella parte I dell'allegato B dopo la data di eliminazione graduale specificata in tale allegato per i singoli processi, tranne nel caso in cui la parte ha un'esenzione registrata ai sensi dell'articolo 6.

3. Ciascuna parte adotta misure per limitare l'uso del mercurio o dei composti del mercurio nei processi elencati nell'allegato B, parte II, conformemente alle disposizioni ivi stabilite.

4. Il Segretariato, sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, raccoglie e conserva informazioni sui processi che utilizzano il mercurio o composti del mercurio e le loro alternative e rende tali informazioni pubblicamente disponibili. Altre informazioni pertinenti possono anche essere presentate dalle Parti e sono rese pubbliche dal Segretariato.

5. Ciascuna Parte con uno o più impianti che utilizzano mercurio o composti di mercurio nei processi di fabbricazione elencati nell'allegato B:

(a) adottare misure per affrontare le emissioni e i rilasci di mercurio o composti di mercurio da tali impianti;

(b) Includere nelle sue relazioni presentate ai sensi dell'articolo 21 informazioni sulle misure adottate ai sensi del presente paragrafo; e

(c) Sforzarsi di identificare le strutture nel suo territorio che utilizzano mercurio o composti del mercurio per i processi elencati nell'allegato B e presentare al Segretariato, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione, informazioni sul numero e i tipi di tali strutture e la quantità annua stimata di mercurio o composti del mercurio utilizzati in tali strutture. Il Segretariato mette a disposizione del pubblico tali informazioni.

6. Ciascuna Parte non consente l'uso di mercurio o composti di mercurio in un impianto che non esisteva prima della data di entrata in vigore della Convenzione per l'utilizzo dei processi di fabbricazione elencati nell'allegato B. Non si applicano esenzioni a tali impianti .

7. Ciascuna Parte scoraggia lo sviluppo di qualsiasi impianto che utilizzi qualsiasi altro processo di fabbricazione in cui sono utilizzati intenzionalmente mercurio o composti del mercurio che non esistevano prima della data di entrata in vigore della Convenzione, salvo ove la Parte possa dimostrare in modo soddisfacente della conferenza delle parti che il processo di fabbricazione fornisce significativi benefici per l'ambiente e la salute e che non sono disponibili alternative prive di mercurio tecnicamente ed economicamente fattibili che offrano tali benefici.

8. Le parti sono incoraggiate a scambiare informazioni sui nuovi sviluppi tecnologici pertinenti, alternative prive di mercurio economicamente e tecnicamente fattibili e possibili misure e tecniche per ridurre e, ove possibile, eliminare l'uso del mercurio e dei composti del mercurio, nonché le emissioni e i rilasci di mercurio e composti del mercurio dai processi di fabbricazione elencati nell'allegato B.

9. Ciascuna parte può presentare una proposta di modifica dell'allegato B al fine di elencare un processo di fabbricazione in cui vengono utilizzati mercurio o composti del mercurio. Include informazioni relative alla disponibilità, alla fattibilità tecnica ed economica e ai rischi e benefici per l'ambiente e la salute delle alternative al processo non contenenti mercurio.

10. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione, la Conferenza delle Parti riesamina l'allegato B e può prendere in considerazione emendamenti a tale allegato in conformità con l'articolo 27.

11. In ogni revisione dell'Allegato B ai sensi del paragrafo 10, la Conferenza delle Parti tiene conto almeno:

(a) Qualsiasi proposta presentata ai sensi del paragrafo 9;

(b) le informazioni rese disponibili ai sensi del paragrafo 4; e

(c) la disponibilità per le parti di alternative prive di mercurio che siano tecnicamente ed economicamente fattibili, tenendo conto dei rischi e dei benefici per l'ambiente e la salute.

Articolo 6

Esenzioni disponibili per una Parte su richiesta

1. Qualsiasi organizzazione statale o regionale di integrazione economica può iscriversi per una o più esenzioni dalle date di eliminazione graduale elencate nell'allegato A e nell'allegato B, di seguito denominata "esenzione", dandone comunicazione scritta alla Segreteria:

(a) Diventando Parte della presente Convenzione; o

(b) Nel caso di qualsiasi prodotto con aggiunta di mercurio aggiunto mediante una modifica all'allegato A o qualsiasi processo di fabbricazione in cui viene utilizzato mercurio aggiunto mediante una modifica all'allegato B, non oltre la data

in base al quale l'emendamento applicabile entra in vigore per la Parte.

Qualsiasi registrazione di questo tipo deve essere accompagnata da una dichiarazione che spieghi la necessità della Parte per l'esenzione.

2. L'esenzione può essere registrata sia per una categoria elencata nell'allegato A o B o per una sottocategoria individuata da qualsiasi organizzazione statale o regionale di integrazione economica.

3. Ciascuna Parte che abbia una o più esenzioni è identificata in un registro. Il Segretariato istituisce e mantiene il registro e lo mette a disposizione del pubblico.

4. Il registro comprende:

(a) Un elenco delle Parti che hanno una o più esenzioni;

(b) L'esenzione o le esenzioni registrate per ciascuna Parte; e

(c) La data di scadenza di ciascuna esenzione.

5. A meno che una parte non indichi un periodo più breve nel registro, tutte le esenzioni di cui al paragrafo 1 scadono cinque anni dopo la pertinente data di eliminazione graduale elencata nell'allegato A o B.

6. La Conferenza delle Parti può, su richiesta di una Parte, decidere di prorogare un'esenzione per cinque anni, a meno che la Parte non richieda un periodo più breve. Nel prendere la sua decisione, la Conferenza delle Parti tiene in debito conto:

(a) una relazione della Parte che giustifichi la necessità di estendere l'esenzione e che delinea le attività intraprese e pianificate per eliminare la necessità dell'esenzione non appena possibile;

(b) informazioni disponibili, anche per quanto riguarda la disponibilità di prodotti e processi alternativi privi di mercurio o che comportano il consumo di meno mercurio rispetto all'uso esente; e

(c) Attività pianificate o in corso per garantire l'ambiente immagazzinamento sano del mercurio e smaltimento dei rifiuti di mercurio.

Un'esenzione può essere prorogata solo una volta per prodotto per data di eliminazione graduale.

7. Una Parte può in qualsiasi momento revocare un'esenzione previa notifica scritta al Segretariato. La revoca di un'esenzione ha effetto alla data indicata nella notifica.

8. Nonostante il paragrafo 1, nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può registrarsi per un'esenzione dopo cinque anni dalla data di eliminazione graduale del prodotto o processo pertinente elencato nell'allegato A o B, a meno che una o più Parti rimangano registrate per un'esenzione per quel prodotto o processo, avendo beneficiato di una proroga ai sensi del comma 6. In tal caso, uno Stato o un organismo di integrazione economica regionale può, nei tempi previsti dal comma 1, lettere a) e b), iscriversi all'esenzione per tale prodotto o processo, che scadono dieci anni dopo la relativa data di eliminazione graduale.

9. Nessuna Parte può avere un'esenzione in vigore in qualsiasi momento dopo 10 anni dalla data di eliminazione graduale per un prodotto o processo elencato nell'allegato A o B.

Articolo 7

Estrazione dell'oro artigianale e su piccola scala

1. Le misure di cui al presente articolo e all'allegato C si applicano all'estrazione e alla lavorazione dell'oro artigianali e su piccola scala in cui l'amalgama di mercurio è utilizzata per estrarre l'oro dal minerale.

2. Ciascuna Parte che esercita sul proprio territorio attività di estrazione e lavorazione dell'oro artigianali e su piccola scala soggette al presente articolo adotta misure per ridurre e, ove possibile eliminare, l'uso del mercurio e dei composti del mercurio, nonché le emissioni e le emissioni nell'ambiente di mercurio da, tale estrazione e lavorazione.

3. Ciascuna Parte notifica al Segretariato se in qualsiasi momento la Parte determina che l'estrazione e la lavorazione dell'oro artigianali e su piccola scala nel proprio territorio sono più che insignificanti. In tal caso, la Parte deve:

(a) Sviluppare e attuare un piano d'azione nazionale in conformità con Allegato C;

(b) Presentare il proprio piano d'azione nazionale al Segretariato entro tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione o tre anni dopo la notifica al Segretariato, se successiva; e

(c) Successivamente, fornire un riesame ogni tre anni dei progressi compiuti nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente articolo e includere tali riesami nelle sue relazioni presentate ai sensi dell'articolo 21.

4. Le parti possono cooperare tra loro e con le pertinenti organizzazioni intergovernative e altre entità, a seconda dei casi, per raggiungere gli obiettivi del presente articolo. Tale cooperazione può comprendere:

(a) Sviluppo di strategie per prevenire la diversione del mercurio o dei composti del mercurio da utilizzare nell'estrazione e nella lavorazione dell'oro artigianali e su piccola scala;

(b) iniziative di istruzione, sensibilizzazione e rafforzamento delle capacità;

(c) promozione della ricerca su pratiche alternative sostenibili senza mercurio;

(d) fornitura di assistenza tecnica e finanziaria;

(e) partenariati per assistere nell'attuazione dei loro impegni ai sensi del presente articolo; e

(f) Utilizzo dei meccanismi di scambio di informazioni esistenti per promuovere la conoscenza, le migliori pratiche ambientali e le tecnologie alternative che siano ambientalmente, tecnicamente, socialmente ed economicamente valide.

Articolo 8

Emissioni

1. Il presente articolo riguarda il controllo e, ove possibile, la riduzione delle emissioni nell'atmosfera di mercurio e composti del mercurio, spesso espressi come "mercurio totale", mediante misure di controllo delle emissioni dalle sorgenti puntiformi che rientrano nelle categorie di sorgenti elencate nell'allegato D.

2. Ai fini del presente articolo:

a) "emissioni": le emissioni di mercurio o composti di mercurio nell'atmosfera;

b) "fonte pertinente": una fonte che rientra in una delle categorie di fonti elencate nell'allegato D. Una parte può, se lo desidera, stabilire criteri per

identificare le sorgenti rientranti in una categoria di sorgenti elencata nell'allegato D, a condizione che i criteri per qualsiasi categoria includano almeno il 75 per cento delle emissioni di tale categoria;

(c) "Nuova fonte" indica qualsiasi fonte rilevante all'interno di una categoria elencata nell'allegato D, la cui costruzione o modifica sostanziale è iniziata almeno un anno dopo la data di:

(i) Entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte interessata; o

(ii) Entrata in vigore per la Parte interessata di un emendamento all'Allegato D dove la fonte diventa soggetta alle disposizioni della presente Convenzione solo in virtù di tale emendamento;

(d) "modifica sostanziale": la modifica di una fonte rilevante che si traduce in un aumento significativo delle emissioni, esclusa qualsiasi modifica delle emissioni risultante dal recupero dei sottoprodotti. Spetta alla Parte decidere se una modifica è sostanziale o meno;

(e) "Fonte esistente" indica qualsiasi fonte rilevante che non sia una nuova fonte;

f) "valore limite di emissione": un limite alla concentrazione, massa o tasso di emissione di mercurio o composti del mercurio, spesso espresso come "mercurio totale", emessi da una sorgente puntiforme.

3. Una Parte con fonti pertinenti adotta misure per controllare le emissioni e può preparare un piano nazionale che definisca le misure da adottare per controllare le emissioni e i suoi obiettivi, traguardi e risultati attesi. Qualsiasi piano sarà presentato alla Conferenza delle Parti entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per quella Parte. Se una Parte elabora un piano di attuazione ai sensi dell'articolo 20, la Parte può includervi il piano preparato ai sensi del presente paragrafo.

4. Per le sue nuove fonti, ciascuna Parte richiede l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni, non appena possibile e comunque non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per quella Parte. Una parte può utilizzare valori limite di emissione coerenti con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

5. Per le sue fonti esistenti, ciascuna Parte include in qualsiasi piano nazionale e attua una o più delle seguenti misure, tenendo conto delle circostanze nazionali, della fattibilità economica e tecnica e dell'accessibilità economica delle misure, non appena praticabile, ma non oltre dieci anni dopo la data di entrata in vigore della Convenzione:

(a) Un obiettivo quantificato per controllare e, ove possibile, ridurre emissioni da fonti rilevanti;

(b) Valori limite di emissione per il controllo e, ove possibile, la riduzione emissioni da fonti rilevanti;

(c) l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare le emissioni dalle fonti pertinenti;

(d) Una strategia di controllo multi-inquinante che offra vantaggi collaterali per il controllo delle emissioni di mercurio;

(e) Misure alternative per ridurre le emissioni da fonti pertinenti.

6. Le parti possono applicare le stesse misure a tutte le pertinenti fonti esistenti o possono adottare misure diverse rispetto a diverse categorie di fonti. L'obiettivo è che le misure applicate da una Parte raggiungano progressi ragionevoli nella riduzione delle emissioni nel tempo.

7. Ciascuna Parte stabilisce, non appena possibile e non oltre cinque anni dopo la data di entrata in vigore della Convenzione, e mantiene in seguito un inventario delle emissioni delle fonti pertinenti.

8. La Conferenza delle Parti, nella sua prima riunione, adotta orientamenti su:

a) le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto di eventuali differenze tra fonti nuove ed esistenti e della necessità di ridurre al minimo gli effetti crossmediali; e

(b) Sostegno alle Parti nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 5, in particolare nella determinazione degli obiettivi e nella fissazione dei valori limite di emissione.

9. La Conferenza delle Parti adotta, non appena possibile, orientamenti su:

(a) i criteri che le Parti possono elaborare ai sensi del paragrafo 2 (b);

(b) La metodologia per la preparazione degli inventari delle emissioni.

10. La Conferenza delle Parti tiene sotto controllo e aggiorna, se del caso, gli orientamenti elaborati a norma dei paragrafi 8 e 9.

Le parti tengono conto degli orientamenti nell'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente articolo.

11. Ciascuna Parte include le informazioni sulla sua attuazione del presente articolo nelle relazioni presentate a norma dell'articolo 21, in particolare le informazioni sulle misure che ha adottato a norma dei paragrafi da 4 a 7 e sull'efficacia delle misure.

Articolo 9

Rilasci

1. Questo articolo riguarda il controllo e, ove possibile, la riduzione dei rilasci di mercurio e composti del mercurio, spesso espressi come "mercurio totale", nel suolo e nell'acqua dalle sorgenti puntiformi pertinenti non contemplate in altre disposizioni della presente Convenzione.

2. Ai fini del presente articolo:

a) "rilasci": rilasci di mercurio o composti di mercurio nel suolo o nell'acqua;

(b) "fonte rilevante" indica qualsiasi sorgente puntiforme di rilascio antropogenica significativa identificata da una Parte che non è trattata in altre disposizioni della presente Convenzione;

(c) "Nuova fonte" indica qualsiasi fonte rilevante, la cui costruzione o modifica sostanziale è iniziata almeno un anno dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte interessata;

(d) "modifica sostanziale": la modifica di una fonte rilevante che si traduce in un aumento significativo dei rilasci, esclusa qualsiasi modifica dei rilasci risultante dal recupero dei sottoprodotti. Spetta alla Parte decidere se una modifica è sostanziale o meno;

(e) "Fonte esistente" indica qualsiasi fonte rilevante che non sia una nuova fonte;

f) "valore limite di rilascio": un limite alla concentrazione o massa di mercurio o composti del mercurio, spesso espresso come "mercurio totale", rilasciato da una sorgente puntiforme.

3. Ciascuna Parte, entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione relativa alla stessa e, successivamente, su base regolare, identifica le pertinenti categorie di sorgenti puntuali.

4. Una Parte con fonti pertinenti adotta misure per controllare i rilasci e può preparare un piano nazionale che definisca le misure da adottare per controllare i rilasci e i suoi obiettivi, traguardi e risultati attesi. Qualsiasi piano sarà presentato alla Conferenza delle Parti entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per quella Parte. Se una Parte elabora un piano di attuazione ai sensi dell'articolo 20, la Parte può includervi il piano preparato ai sensi del presente paragrafo.

5. Le misure comprendono una o più delle seguenti, a seconda dei casi:

a) valori limite di emissione per controllare e, ove possibile, ridurre i rilasci da fonti pertinenti;

(b) l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare i rilasci da fonti pertinenti;

(c) una strategia di controllo multi-inquinante che offra vantaggi collaterali per il controllo delle emissioni di mercurio;

(d) Misure alternative per ridurre i rilasci da fonti pertinenti.

6. Ciascuna Parte redige, non appena possibile e non oltre cinque anni dopo la data di entrata in vigore della Convenzione, e mantiene in seguito un inventario delle emissioni provenienti da fonti pertinenti.

7. La Conferenza delle Parti adotta, non appena possibile, orientamenti su:

a) le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto di eventuali differenze tra fonti nuove ed esistenti e della necessità di ridurre al minimo gli effetti crossmediali;

(b) La metodologia per la preparazione degli inventari dei rilasci.

8. Ciascuna Parte include informazioni sulla propria attuazione del presente articolo nelle relazioni presentate a norma dell'articolo 21, in particolare informazioni relative alle misure che ha adottato a norma dei paragrafi da 3 a 6 e all'efficacia delle misure.

Articolo 10

Stoccaggio provvisorio di mercurio ecologico, diverso dal mercurio di scarto

1. Il presente articolo si applica allo stoccaggio provvisorio del mercurio e dei composti del mercurio quali definiti all'articolo 3 che non rientrano nel significato della definizione di rifiuti di mercurio di cui all'articolo 11.

2. Ciascuna Parte adotta misure per garantire che lo stoccaggio provvisorio di tale mercurio e dei composti del mercurio destinati a un uso consentito a una Parte ai sensi della presente Convenzione sia effettuato nel rispetto dell'ambiente, tenendo conto di eventuali linee guida e in conformità con eventuali requisiti, adottata ai sensi del comma 3.

3. La conferenza delle parti adotta orientamenti sullo stoccaggio provvisorio ecologicamente corretto di tali mercurio e composti del mercurio, tenendo conto di eventuali orientamenti pertinenti elaborati ai sensi della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e altri orientamenti pertinenti. La Conferenza delle Parti può adottare prescrizioni per l'immagazzinamento provvisorio in un allegato aggiuntivo alla presente Convenzione in conformità con l'articolo 27.

4. Le parti cooperano, se del caso, tra loro e con le pertinenti organizzazioni intergovernative e altre entità, per potenziare lo sviluppo delle capacità per lo stoccaggio provvisorio ecologicamente corretto di tale mercurio e composti del mercurio.

Articolo 11

Mercurio sprecato

1. Le definizioni pertinenti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento si applicano ai rifiuti contemplati dalla presente Convenzione per le Parti della Convenzione di Basilea. Parti della presente Convenzione che non sono Parti di Basilea

La Convenzione utilizzerà tali definizioni come linee guida applicate ai rifiuti contemplati dalla presente Convenzione.

2. Ai fini della presente Convenzione, per rifiuti di mercurio si intendono sostanze ed oggetti:

- a) costituiti da mercurio o composti di mercurio;
- (b) contenenti mercurio o composti del mercurio; o
- (c) contaminati da mercurio o composti di mercurio,

in quantità superiore alle soglie rilevanti definite dalla Conferenza delle Parti, in collaborazione con gli organi competenti della Convenzione di Basilea in modo armonizzato, che sono smaltiti o destinati ad essere eliminati o devono essere eliminati dal disposizioni del diritto nazionale o della presente Convenzione. Questa definizione esclude il sovraccarico, le rocce di scarto e gli sterili provenienti dall'attività mineraria, fatta eccezione per l'estrazione primaria di mercurio, a meno che non contengano mercurio o composti del mercurio al di sopra delle soglie definite dalla conferenza delle parti.

3. Ciascuna Parte adotta le misure appropriate affinché i rifiuti di mercurio siano:

a) Gestito nel rispetto dell'ambiente, tenendo conto degli orientamenti elaborati nell'ambito della Convenzione di Basilea e conformemente ai requisiti che la Conferenza delle Parti adotterà in un allegato aggiuntivo in conformità dell'articolo 27. Nell'elaborare i requisiti, la Conferenza delle parti le Parti tengono conto dei regolamenti e dei programmi di gestione dei rifiuti delle Parti;

(b) solo recuperato, riciclato, riciclato o direttamente riutilizzato per un uso consentito a una Parte ai sensi della presente Convenzione o per uno smaltimento ecologicamente corretto ai sensi del paragrafo 3 (a);

(c) Per le Parti della Convenzione di Basilea, non trasportato attraverso i confini internazionali se non ai fini di uno smaltimento ecologicamente corretto in conformità con il presente Articolo e con tale Convenzione.

Nei casi in cui la Convenzione di Basilea non si applica al trasporto attraverso i confini internazionali, una Parte autorizza tale trasporto solo dopo aver tenuto conto delle norme, degli standard e delle linee guida internazionali pertinenti.

4. La Conferenza delle Parti si adopera per cooperare strettamente con gli organi competenti della Convenzione di Basilea nel riesame e nell'aggiornamento, se del caso, degli orientamenti di cui al paragrafo 3, lettera a).

5. Le parti sono incoraggiate a cooperare tra loro e con le pertinenti organizzazioni intergovernative e altre entità, a seconda dei casi, per sviluppare e mantenere la capacità globale, regionale e nazionale per la gestione dei rifiuti di mercurio in modo ecologicamente corretto.

Articolo 12

Siti contaminati

1. Ciascuna Parte si adopera per sviluppare strategie adeguate per identificare e valutare i siti contaminati dal mercurio o dai composti del mercurio.

2. Qualsiasi azione volta a ridurre i rischi posti da tali siti è eseguita in modo ecologicamente corretto incorporando, se del caso, una valutazione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dal mercurio o dai composti del mercurio in essi contenuti.

3. La Conferenza delle Parti adotta orientamenti sulla gestione dei siti contaminati che possono comprendere metodi e approcci per:

- (a) Identificazione e caratterizzazione del sito;
- (b) Coinvolgere il pubblico;
- (c) valutazioni del rischio per la salute umana e per l'ambiente;
- (d) Opzioni per la gestione dei rischi posti dai siti contaminati;
- (e) Valutazione dei benefici e dei costi; e
- (f) Convalida dei risultati.

4. Le parti sono incoraggiate a cooperare allo sviluppo di strategie e all'attuazione di attività per l'identificazione, la valutazione, la definizione delle priorità, la gestione e, se del caso, la bonifica dei siti contaminati.

Articolo 13

Risorse finanziarie e meccanismo

1. Ciascuna Parte si impegna a fornire, nell'ambito delle proprie capacità, risorse in relazione alle attività nazionali destinate all'attuazione della presente Convenzione, in conformità con le sue politiche, priorità, piani e programmi nazionali. Tali risorse possono includere finanziamenti nazionali attraverso politiche, strategie di sviluppo e bilanci nazionali pertinenti e finanziamenti bilaterali e multilaterali, nonché il coinvolgimento del settore privato.

2. L'efficacia complessiva dell'attuazione della presente Convenzione da parte dei paesi in via di sviluppo Parti sarà correlata all'effettiva attuazione del presente articolo.

3. Le fonti multilaterali, regionali e bilaterali di assistenza finanziaria e tecnica, così come il rafforzamento delle capacità e il trasferimento di tecnologia, sono incoraggiate, su base urgente, a potenziare e aumentare le loro attività sul mercurio a sostegno delle parti dei paesi in via di sviluppo nell'attuazione di presente Convenzione relativa alle risorse finanziarie, all'assistenza tecnica e al trasferimento tecnologico.

4. Le Parti, nelle loro azioni in materia di finanziamento, tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e delle circostanze speciali delle Parti che sono piccoli Stati insulari in via di sviluppo o paesi meno sviluppati.

5. Viene definito un meccanismo per la fornitura di risorse finanziarie adeguate, prevedibili e tempestive. Il meccanismo serve a sostenere le Parti dei paesi in via di sviluppo e le Parti con economie in transizione nell'attuazione dei loro obblighi ai sensi della presente Convenzione.

6. Il meccanismo comprende:

(a) il Fondo fiduciario della struttura globale per l'ambiente; e

(b) uno specifico programma internazionale a sostegno del rafforzamento delle capacità e assistenza tecnica.

7. Il Fondo fiduciario della struttura globale per l'ambiente fornirà risorse finanziarie nuove, prevedibili, adeguate e tempestive per far fronte ai costi a sostegno dell'attuazione della presente Convenzione, come concordato dalla Conferenza delle Parti. Ai fini della presente Convenzione, il Global

Il Fondo fiduciario per lo strumento per l'ambiente è gestito sotto la guida e risponde alla Conferenza delle parti. La Conferenza delle Parti fornisce orientamenti sulle strategie generali, le politiche, le priorità del programma e l'ammissibilità all'accesso e all'utilizzo delle risorse finanziarie.

Inoltre, la Conferenza delle Parti fornisce orientamenti su un elenco indicativo di categorie di attività che potrebbero ricevere sostegno dal Fondo fiduciario del Fondo Globale per l'Ambiente. Il Global Environment Facility Trust Fund fornirà risorse per far fronte ai costi incrementali concordati dei benefici ambientali globali e ai costi totali concordati di alcune attività abilitanti.

8. Nel fornire risorse per un'attività, il Global Environment Facility Trust Fund dovrebbe tenere conto delle potenziali riduzioni di mercurio di un'attività proposta rispetto ai suoi costi.

9. Ai fini della presente Convenzione, il Programma di cui al paragrafo 6 (b) sarà gestito sotto la guida e risponderà alla Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti decide, nella sua prima riunione, in merito all'istituzione ospitante del Programma, che deve essere un'entità esistente, e fornisce indicazioni ad essa, compresa la sua durata. Tutte le Parti e le altre parti interessate sono invitate a fornire risorse finanziarie al Programma, su base volontaria.

10. La Conferenza delle Parti e le entità che compongono il Meccanismo concorderanno, nella prima riunione della Conferenza delle Parti, le modalità per dare attuazione ai paragrafi precedenti.

11. La Conferenza delle Parti riesamina, non oltre la sua terza riunione, e successivamente su base regolare, il livello di finanziamento, gli orientamenti forniti dalla Conferenza delle Parti alle entità incaricate di rendere operativo il meccanismo istituito ai sensi del presente Articolo e la loro efficacia e la loro capacità di affrontare le mutevoli esigenze dei paesi in via di sviluppo parti e parti con economie in transizione. Sulla base di tale riesame, prende le misure appropriate per migliorare l'efficacia del meccanismo.

12. Tutte le Parti, nell'ambito delle loro capacità, sono invitate a contribuire al Meccanismo. Il meccanismo incoraggerà la fornitura di risorse da altre fonti, compreso il settore privato, e cercherà di sfruttare tali risorse per le attività che sostiene.

Articolo 14

Potenziamento delle capacità, assistenza tecnica e trasferimento tecnologico

1. Le Parti cooperano per fornire, nell'ambito delle rispettive capacità, un tempestivo e appropriato rafforzamento delle capacità e assistenza tecnica alle Parti paesi in via di sviluppo, in particolare alle Parti che sono paesi meno sviluppati o piccoli Stati insulari in via di sviluppo, e alle Parti con economie in transizione, per assistere loro nell'attuazione dei loro obblighi ai sensi della presente Convenzione.

2. Il rafforzamento delle capacità e l'assistenza tecnica ai sensi del paragrafo 1 e dell'articolo 13 possono essere forniti tramite accordi regionali, subregionali e nazionali, compresi i centri regionali e subregionali esistenti, tramite altri mezzi multilaterali e bilaterali e tramite partenariati, compresi i partenariati che coinvolgono il settore privato. La cooperazione e il coordinamento con altri accordi ambientali multilaterali nel campo delle sostanze chimiche e dei rifiuti dovrebbero essere perseguiti per aumentare l'efficacia dell'assistenza tecnica e della sua fornitura.

3. Le Parti dei paesi sviluppati e le altre Parti nell'ambito delle loro capacità promuovono e facilitano, con il sostegno del settore privato e di altre parti interessate a seconda dei casi, lo sviluppo, il trasferimento, la diffusione e l'accesso a tecnologie alternative aggiornate e rispettose dell'ambiente per lo sviluppo paesi Parte, in particolare i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, e le Parti con economie in transizione, per rafforzare la loro capacità di attuare efficacemente la presente Convenzione.

4. La Conferenza delle Parti, nella sua seconda riunione e successivamente su base regolare, e tenendo conto delle comunicazioni e delle relazioni delle Parti, comprese quelle previste all'articolo 21 e delle informazioni fornite da altre parti interessate:

(a) Prendere in considerazione le informazioni sulle iniziative esistenti e sui progressi compiuti relazione alle tecnologie alternative;

(b) Considerare le esigenze delle Parti, in particolare dei paesi in via di sviluppo Parti, per tecnologie alternative; e

(c) Identificare le sfide incontrate dalle Parti, in particolare le Parti dei paesi in via di sviluppo, nel trasferimento di tecnologia.

5. La Conferenza delle Parti formula raccomandazioni su come potenziare ulteriormente il rafforzamento delle capacità, l'assistenza tecnica e il trasferimento di tecnologia ai sensi del presente articolo.

Articolo 15

Comitato per l'attuazione e la conformità

1. È istituito un meccanismo, comprendente un Comitato quale organo sussidiario della Conferenza delle Parti, per promuovere l'attuazione e riesaminare l'osservanza di tutte le disposizioni della presente Convenzione. Il meccanismo, compreso il Comitato, sarà di natura agevolativa e presterà particolare attenzione alle rispettive capacità e circostanze nazionali delle Parti.

2. Il Comitato promuove l'attuazione e verifica l'osservanza di tutte le disposizioni della presente Convenzione. Il Comitato esamina le questioni sia individuali che sistemiche di attuazione e conformità e formula raccomandazioni, se del caso, alla Conferenza delle Parti.

3. Il Comitato è composto da 15 membri, nominati dalle Parti ed eletti dalla Conferenza delle Parti, tenendo in debita considerazione un'equa rappresentanza geografica basata sulle cinque regioni delle Nazioni Unite; i primi membri sono eletti nella prima riunione della Conferenza delle Parti e successivamente secondo il regolamento interno approvato dalla Conferenza delle Parti ai sensi del comma 5; i membri del Comitato hanno competenza in un settore rilevante per la presente Convenzione e riflettono un adeguato equilibrio di competenze.

4. Il Comitato può esaminare le questioni sulla base di:

(a) osservazioni scritte di qualsiasi Parte in merito alla propria conformità;

(b) Rapporti nazionali ai sensi dell'articolo 21; e

(c) Richieste della Conferenza delle Parti.

5. Il Comitato elabora il proprio regolamento interno, soggetto all'approvazione della seconda riunione della Conferenza delle Parti; la Conferenza delle Parti può adottare ulteriori mandati per il Comitato.

6. Il comitato si adopera per adottare le sue raccomandazioni per consenso. Se tutti gli sforzi per raggiungere il consenso sono stati esauriti e non è stato raggiunto un consenso, tali raccomandazioni sono adottate in ultima istanza con una maggioranza di tre quarti dei voti dei membri presenti e votanti, sulla base di un quorum di due terzi dei membri.

Articolo 16

Aspetti sanitari

1. Le parti sono incoraggiate a:

(a) Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di strategie e programmi per identificare e proteggere le popolazioni a rischio, in particolare le popolazioni vulnerabili, e che possono includere l'adozione di linee guida sanitarie basate sulla scienza relative all'esposizione al mercurio e ai composti del mercurio, la definizione di obiettivi per la riduzione dell'esposizione al mercurio, se del caso, e l'istruzione pubblica, con la partecipazione della sanità pubblica e di altri settori coinvolti;

(b) Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di programmi educativi e preventivi basati sulla scienza sull'esposizione professionale al mercurio e ai composti del mercurio;

(c) Promuovere adeguati servizi sanitari per la prevenzione, il trattamento e l'assistenza alle popolazioni colpite dall'esposizione al mercurio o ai composti del mercurio; e

(d) Stabilire e rafforzare, se del caso, le capacità istituzionali e professionali della salute per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il monitoraggio dei rischi per la salute connessi all'esposizione al mercurio e ai composti del mercurio.

2. La Conferenza delle Parti, nel considerare questioni o attività relative alla salute, dovrebbe:

(a) Consultare e collaborare con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Organizzazione internazionale del lavoro e altre organizzazioni intergovernative pertinenti, a seconda dei casi; e

(b) Promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro e altre organizzazioni intergovernative pertinenti, a seconda dei casi.

Articolo 17

Scambio di informazioni

1. Ciascuna Parte facilita lo scambio di:

a) informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche relative al mercurio e ai composti del mercurio, comprese le informazioni tossicologiche, ecotossicologiche e di sicurezza;

(b) Informazioni sulla riduzione o eliminazione della produzione, uso, commercio, emissioni e rilasci di mercurio e composti di mercurio;

(c) Informazioni su alternative tecnicamente ed economicamente valide a:

(i) prodotti con aggiunta di mercurio;

(ii) processi di fabbricazione in cui vengono utilizzati mercurio o composti di mercurio; e

(iii) attività e processi che emettono o rilasciano mercurio o composti del mercurio;

comprese le informazioni sui rischi per la salute e l'ambiente e costi e benefici economici e sociali di tali alternative; e

(d) Informazioni epidemiologiche relative agli impatti sulla salute associati all'esposizione al mercurio e ai composti del mercurio, in stretta collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità e altre organizzazioni pertinenti, a seconda dei casi.

2. Le parti possono scambiare le informazioni di cui al paragrafo 1 direttamente, tramite il segretariato, o in collaborazione con altre organizzazioni pertinenti, compresi i segretariati delle convenzioni sui prodotti chimici e sui rifiuti, a seconda dei casi.

3. Il Segretariato facilita la cooperazione nello scambio di informazioni di cui al presente articolo, nonché con le organizzazioni pertinenti, compresi i segretariati degli accordi ambientali multilaterali e di altre iniziative internazionali. Oltre alle informazioni delle Parti, queste informazioni devono includere informazioni provenienti da organizzazioni intergovernative e non governative con esperienza nel settore del mercurio e da istituzioni nazionali e internazionali con tale esperienza.

4. Ciascuna Parte designa un punto focale nazionale per lo scambio di informazioni ai sensi della presente Convenzione, anche per quanto riguarda il consenso delle Parti importatrici ai sensi dell'articolo 3.

5. Ai fini della presente Convenzione, le informazioni sulla salute e la sicurezza delle persone e dell'ambiente non sono considerate riservate.

Le parti che si scambiano altre informazioni ai sensi della presente Convenzione proteggono tutte le informazioni riservate come concordato di comune accordo.

Articolo 18

Informazione, sensibilizzazione ed educazione pubblica

1. Ciascuna Parte, nell'ambito delle proprie capacità, promuove e facilita:

(a) Fornitura al pubblico delle informazioni disponibili su:

- (i) gli effetti sulla salute e sull'ambiente del mercurio e dei composti del mercurio;
- (ii) alternative al mercurio e ai composti del mercurio;

(iii) le tematiche individuate nel comma 1 dell'articolo 17; (iv) I
risultati della sua ricerca, sviluppo e monitoraggio
attività di cui all'articolo 19; e

(v) attività per adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;

(b) Istruzione, formazione e sensibilizzazione del pubblico in relazione agli effetti dell'esposizione al mercurio e ai composti del mercurio sulla salute umana

e l'ambiente in collaborazione con le pertinenti organizzazioni intergovernative e non governative e le popolazioni vulnerabili, a seconda dei casi.

2. Ciascuna Parte utilizza i meccanismi esistenti o prende in considerazione lo sviluppo di meccanismi, come i registri delle emissioni inquinanti e dei trasferimenti, ove applicabile, per la raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime delle proprie quantità annue di mercurio e composti del mercurio che vengono emessi, rilasciati o smaltiti attraverso le attività umane.

Articolo 19

Ricerca, sviluppo e monitoraggio

1. Le parti si adoperano per cooperare per sviluppare e migliorare, tenendo conto delle rispettive circostanze e capacità:

(a) Inventari di uso, consumo ed emissioni antropiche a aria e rilasci nell'acqua e nella terra di mercurio e composti di mercurio;

(b) Modellazione e monitoraggio geograficamente rappresentativo dei livelli di mercurio e composti del mercurio nelle popolazioni vulnerabili e nei mezzi ambientali, compresi i mezzi biotici come pesci, mammiferi marini, tartarughe marine e uccelli, nonché collaborazione nella raccolta e nello scambio di informazioni pertinenti e campioni appropriati;

(c) valutazioni dell'impatto del mercurio e dei suoi composti sulla salute umana e sull'ambiente, oltre agli impatti sociali, economici e culturali, in particolare per quanto riguarda le popolazioni vulnerabili;

(d) metodologie armonizzate per le attività svolte ai sensi delle lettere (a), (b) e (c);

(e) informazioni sul ciclo ambientale, i trasporti (compresi i trasporti a lungo raggio e la deposizione), la trasformazione e il destino del mercurio e dei composti del mercurio in una serie di ecosistemi, tenendo debitamente conto della distinzione tra emissioni antropogeniche e naturali e rilasci di mercurio e di rimobilizzazione del mercurio da deposizione storica;

(f) Informazioni sul commercio e il commercio di mercurio e mercurio composti e prodotti con aggiunta di mercurio; e

g) informazioni e ricerca sulla disponibilità tecnica ed economica di prodotti e processi privi di mercurio e sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori pratiche ambientali per ridurre e monitorare le emissioni e le emissioni di mercurio e composti del mercurio.

2. Le parti dovrebbero, se del caso, basarsi sulle reti di monitoraggio e sui programmi di ricerca esistenti nell'intraprendere le attività di cui al paragrafo 1.

Articolo 20

Piani di attuazione

1. Ciascuna Parte può, dopo una valutazione iniziale, elaborare ed eseguire un piano di attuazione, tenendo conto della propria situazione interna, per adempiere agli obblighi previsti dalla presente Convenzione. Qualsiasi piano di questo tipo dovrebbe essere trasmesso al Segretariato non appena è stato sviluppato.
2. Ciascuna Parte può rivedere e aggiornare il proprio piano di attuazione, tenendo conto della propria situazione interna e facendo riferimento agli orientamenti della Conferenza delle Parti e ad altri orientamenti pertinenti.
3. Le parti dovrebbero, nello svolgere i lavori di cui ai paragrafi 1 e 2, consultare le parti interessate nazionali per facilitare lo sviluppo, l'attuazione, la revisione e l'aggiornamento dei loro piani di attuazione.
4. Le Parti possono anche coordinarsi sui piani regionali per facilitare l'attuazione della presente Convenzione.

Articolo 21

Segnalazione

1. Ciascuna Parte riferirà alla Conferenza delle Parti, tramite il Segretariato, sulle misure adottate per attuare le disposizioni della presente Convenzione e sull'efficacia di tali misure e sulle possibili sfide nel raggiungimento degli obiettivi della Convenzione.
2. Ciascuna Parte include nella sua comunicazione le informazioni richieste dagli articoli 3, 5, 7, 8 e 9 della presente Convenzione.

3. La Conferenza delle Parti decide, nella sua prima riunione, la tempistica e il formato della comunicazione che le Parti devono seguire, tenendo conto dell'opportunità di coordinare la comunicazione con altre convenzioni pertinenti in materia di sostanze chimiche e rifiuti.

Articolo 22

Valutazione dell'efficacia

1. La Conferenza delle Parti valuterà l'efficacia della presente Convenzione, a partire da non oltre sei anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione e successivamente periodicamente ad intervalli da essa stabiliti.

2. Per facilitare la valutazione, la Conferenza delle Parti, nella sua prima riunione, avvia la definizione di disposizioni per dotarsi di dati di monitoraggio comparabili sulla presenza e il movimento di mercurio e composti del mercurio nell'ambiente, nonché sull'andamento dei livelli di mercurio e composti di mercurio osservati nei mezzi biotici e nelle popolazioni vulnerabili.

3. La valutazione è condotta sulla base delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche, finanziarie ed economiche disponibili, tra cui:

(a) Rapporti e altre informazioni di monitoraggio fornite al Conferenza delle Parti ai sensi del comma 2;

(b) Segnalazioni presentate ai sensi dell'articolo 21;

(c) informazioni e raccomandazioni fornite ai sensi dell'articolo 15; e

(d) Rapporti e altre informazioni pertinenti sul funzionamento degli accordi di assistenza finanziaria, trasferimento di tecnologia e rafforzamento delle capacità posti in essere ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 23

Conferenza delle Parti

1. È istituita una Conferenza delle Parti.

2. La prima riunione della Conferenza delle Parti è convocata dal Direttore Esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Successivamente, le riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti si terranno a intervalli regolari stabiliti dalla Conferenza.

3. Le riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti si tengono negli altri orari ritenuti necessari dalla Conferenza o su richiesta scritta di una delle Parti, a condizione che, entro sei mesi dalla comunicazione della richiesta alle Parti da parte di Segreteria, è coadiuvato da almeno un terzo delle Parti.

4. La Conferenza delle Parti concorda per consenso e adotta nella sua prima riunione il regolamento interno e finanziario per sé e per i suoi organi sussidiari, nonché le disposizioni finanziarie che disciplinano il funzionamento del Segretariato.

5. La Conferenza delle Parti tiene costantemente sotto esame e valuta l'attuazione della presente Convenzione. Essa svolge le funzioni ad essa assegnate dalla presente Convenzione e, a tal fine:

(a) Istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per il attuazione della presente Convenzione;

(b) Cooperare, se del caso, con le autorità internazionali competenti organizzazioni ed enti intergovernativi e non governativi;

(c) Riesaminare regolarmente tutte le informazioni messe a sua disposizione e al Segreteria ex articolo 21;

(d) Considerare eventuali raccomandazioni presentategli dal Comitato per l'attuazione e la conformità;

(e) Considerare e intraprendere qualsiasi azione aggiuntiva che potrebbe essere necessari per il raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione; e

(f) Rivedere gli allegati A e B ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 5.

6. Le Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nonché qualsiasi Stato che non sia Parte della presente Convenzione, possono essere rappresentati alle riunioni della Conferenza delle Parti in qualità di osservatori. Qualsiasi ente o agenzia, nazionale o internazionale,

governativo o non governativo, qualificato nelle materie contemplate dalla presente Convenzione e che ha informato il Segretariato della sua volontà di essere rappresentato a una riunione della Conferenza delle Parti in qualità di osservatore può essere ammesso a meno che almeno un terzo delle Parti presenti oggetto. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono soggette al regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.

Articolo 24

Segreteria

1. È istituito un Segretariato.

2. Le funzioni del Segretariato sono:

(a) Per organizzare le riunioni della Conferenza del le parti e i suoi organi sussidiari e di fornire loro i servizi richiesti;

(b) Facilitare l'assistenza alle Parti, in particolare ai paesi in via di sviluppo Parti e Parti con economie in transizione, su richiesta, nell'attuazione della presente Convenzione;

(c) coordinare, se del caso, con le segreterie degli organismi internazionali competenti, in particolare altre convenzioni sui prodotti chimici e sui rifiuti;

(d) Per assistere le Parti nello scambio di informazioni relative al attuazione della presente Convenzione;

(e) preparare e mettere a disposizione delle Parti relazioni periodiche sulla base delle informazioni ricevute ai sensi degli articoli 15 e 21 e di altre informazioni disponibili;

(f) Entrare, sotto la guida generale della Conferenza del parti, in tali accordi amministrativi e contrattuali che possono essere richiesti per l'efficace adempimento delle sue funzioni; e

(g) Svolgere le altre funzioni di segretariato specificate nella presente Convenzione e le altre funzioni che possono essere determinate dalla Conferenza delle Parti.

3. Le funzioni di segretariato per la presente Convenzione sono svolte dal Direttore Esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, a meno che la Conferenza delle Parti non decida, a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti, di affidare le funzioni di segretariato a uno o più altre organizzazioni internazionali.

4. La Conferenza delle Parti, in consultazione con gli organismi internazionali appropriati, può prevedere una cooperazione e un coordinamento rafforzati tra il Segretariato e i segretariati di altre convenzioni sui prodotti chimici e sui rifiuti. La Conferenza delle Parti, in consultazione con gli organismi internazionali appropriati, può fornire ulteriori orientamenti in materia.

Articolo 25

Risoluzione delle controversie

1. Le Parti cercheranno di dirimere qualsiasi controversia tra loro relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione mediante negoziati o altri mezzi pacifici di loro scelta.

2. Al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione alla presente Convenzione, o in qualsiasi momento successivo, una Parte che non sia un'organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare in un atto scritto presentato al Depositario che, in relazione a qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o applicazione della presente Convenzione, riconosce uno o entrambi i seguenti mezzi di risoluzione delle controversie come obbligatori in relazione a qualsiasi Parte che accetti lo stesso obbligo:

(a) Arbitrato secondo la procedura di cui alla Parte I del
Allegato E;

(b) Presentazione della controversia alla Corte Internazionale di Giustizia.

3. Una Parte che sia un'organizzazione regionale di integrazione economica può fare una dichiarazione con effetto analogo in relazione all'arbitrato ai sensi del paragrafo 2.

4. La dichiarazione resa ai sensi dei paragrafi 2 o 3 resta in vigore fino alla scadenza prevista nei termini o fino a tre mesi dopo il deposito della comunicazione scritta della revoca presso il Depositario.

5. La scadenza di una dichiarazione, di un avviso di revoca o di una nuova dichiarazione non pregiudica in alcun modo i procedimenti pendenti dinanzi a un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia, salvo diverso accordo tra le parti in causa.

6. Se le parti di una controversia non hanno accettato le stesse modalità di risoluzione delle controversie di cui ai commi 2 o 3, e se non hanno potuto risolvere la loro controversia attraverso le modalità di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla notifica di una delle Parti a un altro che sussista una controversia tra di loro, la controversia deve essere sottoposta a una commissione di conciliazione su richiesta di una delle parti in causa. La procedura di cui all'allegato E, parte II, si applica alla conciliazione ai sensi del presente articolo.

Articolo 26

Emendamenti alla Convenzione

1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione.

2. Gli emendamenti alla presente Convenzione saranno adottati in una riunione della Conferenza delle Parti. Il testo di ogni proposta di emendamento è comunicato alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione in cui se ne propone l'adozione. Il Segretariato comunicherà inoltre la proposta di emendamento ai firmatari della presente Convenzione e, per informazione, al Depositario.

3. Le Parti si adoperano per raggiungere un accordo su qualsiasi proposta di emendamento alla presente Convenzione per consenso. Se tutti gli sforzi per raggiungere il consenso sono stati esauriti e non è stato raggiunto un accordo, l'emendamento è adottato in ultima istanza con una maggioranza di tre quarti dei voti delle Parti presenti e votanti alla riunione.

4. Un emendamento adottato sarà comunicato dal Depositario a tutte le Parti per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione.

5. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione di un emendamento deve essere notificata al Depositario per iscritto. Un emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 entra in vigore per le Parti che hanno acconsentito ad esserne vincolate il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di almeno tre quarti delle Parti

che erano Parti al momento dell'adozione dell'emendamento.

Successivamente, l'emendamento entrerà in vigore per qualsiasi altra Parte il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte depositerà il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento.

Articolo 27

Adozione e modifica degli allegati

1. Gli allegati alla presente Convenzione ne costituiscono parte integrante e, salvo espressa disposizione contraria, un riferimento alla presente Convenzione costituisce allo stesso tempo un riferimento a qualsiasi allegato ad essa.

2. Eventuali allegati aggiuntivi adottati dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione sono limitati alle questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.

3. Alla proposta, all'adozione e all'entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente Convenzione si applica la seguente procedura:

(a) Gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura di cui ai paragrafi 1–3 dell'articolo 26;

(b) Qualsiasi Parte che non sia in grado di accettare un allegato aggiuntivo dovrà notificarlo al Depositario, per iscritto, entro un anno dalla data di comunicazione da parte del Depositario dell'adozione di tale allegato. Il Depositario notificherà senza indugio a tutte le Parti ogni notifica ricevuta. Una Parte può notificare in qualsiasi momento al Depositario, per iscritto, che ritira una precedente notifica di non accettazione in relazione a un allegato aggiuntivo, e l'allegato entrerà quindi in vigore per tale Parte, fatto salvo il comma (c); e

(c) Allo scadere di un anno dalla data della comunicazione da parte del Depositario dell'adozione di un allegato aggiuntivo, l'allegato entra in vigore per tutte le Parti che non abbiano presentato una notifica di non accettazione ai sensi delle disposizioni della lettera (b).

4. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di emendamenti agli allegati della presente Convenzione sono soggette alle stesse procedure previste per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla Convenzione, salvo che un emendamento ad un allegato non entrare in

vigore nei confronti di qualsiasi Parte che abbia fatto una dichiarazione in merito alla modifica degli allegati ai sensi del paragrafo 5 dell'Articolo 30, nel qual caso tale emendamento entrerà in vigore per tale Parte il novantesimo giorno dopo la data in cui ha depositato con il Depositario il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione in relazione a tale emendamento.

5. Se un allegato aggiuntivo o un emendamento ad un allegato è correlato a un emendamento alla presente Convenzione, l'allegato aggiuntivo o l'emendamento non entreranno in vigore fino all'entrata in vigore dell'emendamento alla Convenzione.

Articolo 28

Diritto al voto

1. Ciascuna Parte alla presente Convenzione dispone di un voto, salvo quanto previsto al paragrafo 2.
 2. Un'organizzazione regionale di integrazione economica, nelle materie di sua competenza, esercita il suo diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parti della presente Convenzione.
- Tale organizzazione non esercita il proprio diritto di voto se uno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto di voto, e viceversa.

Articolo 29

Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Kumamoto, in Giappone, da tutti gli Stati e dalle organizzazioni di integrazione economica regionale il 10 e 11 ottobre 2013, e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 9 ottobre 2014.

Articolo 30

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Sarà aperto all'adesione degli Stati e all'integrazione economica regionale

organizzazioni dal giorno successivo alla data in cui la Convenzione è chiusa alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Depositario.

2. Qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale che diventi Parte della presente Convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri sia Parte è vincolata da tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione. Nel caso di tali organizzazioni, uno o più dei cui Stati membri è Parte della presente Convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri decideranno sulle rispettive responsabilità per l'adempimento dei loro obblighi ai sensi della Convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare contemporaneamente i diritti previsti dalla Convenzione.

3. Nel suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, un'organizzazione regionale di integrazione economica dichiara la portata della sua competenza rispetto alle materie disciplinate dalla presente Convenzione. Qualsiasi organizzazione di questo tipo informerà anche il Depositario, che a sua volta informerà le Parti, di qualsiasi modifica pertinente della portata della sua competenza.

4. Ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica è incoraggiato a trasmettere al Segretariato al momento della sua ratifica, accettazione, approvazione o adesione della Convenzione informazioni sulle sue misure di attuazione della Convenzione.

5. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna Parte può dichiarare che, al riguardo, qualsiasi emendamento ad un allegato entrerà in vigore solo dopo il deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Depositario.

Articolo 31

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ciascuno Stato o organizzazione di integrazione economica regionale che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, gli strumenti depositati da un organismo regionale di integrazione economica non sono conteggiati aggiuntivi rispetto a quelli depositati dagli Stati membri di tale organismo.

Articolo 32

Prenotazioni

Nessuna riserva può essere fatta alla presente Convenzione.

Articolo 33

Ritiro

1. In qualsiasi momento, trascorsi tre anni dalla data in cui la presente Convenzione è entrata in vigore per una Parte, tale Parte può recedere dalla Convenzione dandone notifica scritta al Depositario.
2. Tale recesso avrà effetto allo scadere di un anno dalla data di ricezione da parte del Depositario della notifica di recesso, o in una data successiva eventualmente specificata nella notifica di recesso.

Articolo 34

Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è il Depositario della presente Convenzione.

Articolo 35

Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Depositario.

IN FEDE DI CHE il sottoscritto, essendone debitamente autorizzato effetto, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Kumamoto, in Giappone, in questo decimo giorno di ottobre, duemila e tredici.

ANNEXES



Annesso A

Prodotti con aggiunta di mercurio

Sono esclusi dal presente allegato i seguenti prodotti:

- (a) Prodotti essenziali per la protezione civile e usi militari;
- (b) Prodotti per la ricerca, taratura di strumentazione, per uso come norma di riferimento;
- (c) laddove non sia disponibile un'alternativa fattibile senza mercurio per la sostituzione, interruttori e relè, lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti a elettrodi esterni (CCFL ed EEFL) per display elettronici e dispositivi di misurazione;
- (d) Prodotti utilizzati nelle pratiche tradizionali o religiose; e
- (e) Vaccini contenenti tiomersale come conservanti.

Parte I: Prodotti soggetti all'articolo 4, comma 1

| Prodotti con aggiunta di mercurio | Data dopo la quale la fabbricazione, l'importazione o l'esportazione del prodotto non sono consentite (data di eliminazione graduale) |
|--|---|
| Batterie, ad eccezione delle batterie a bottone all'ossido d'argento di zinco con un contenuto di mercurio < 2% e batterie a bottone di zinco-aria con un contenuto di mercurio < 2% | 2020 |
| Interruttori e relè, eccetto ponti di misurazione di capacità e perdite ad altissima precisione e interruttori e relè a radiofrequenza ad alta frequenza in strumenti di monitoraggio e controllo con un contenuto di mercurio massimo di 20 mg per ponte, interruttore o relè | 2020 |
| Lampade fluorescenti compatte (CFL) per illuminazione generale \leq 30 watt con un contenuto di mercurio superiore a 5 mg per bruciatore della lampada | 2020 |

| | |
|---|------|
| Lampade fluorescenti lineari (LFL) per illuminazione generale: a) fosforo tribanda < 60 watt con un contenuto di mercurio superiore a 5 mg per lampada; (b) Fosforo alofosfato ÿ 40 watt con un contenuto di mercurio superiore a 10 mg per lampada | 2020 |
| Lampade a vapori di mercurio ad alta pressione (HPMV) per illuminazione generale | 2020 |
| Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti ad elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per display elettronici: a) lunghezza corta (ÿ 500 mm) con contenuto di mercurio superiore a 3,5 mg per lampada b) lunghezza media (> 500 mm e ÿ 1 500 mm) con contenuto di mercurio superiore a 5 mg per lampada c) lunga lunghezza (> 1 500 mm) con contenuto di mercurio superiore a 13 mg per lampada | 2020 |
| Cosmetici (con contenuto di mercurio superiore a 1 ppm), compresi saponi e creme schiarenti per la pelle, ed esclusi i cosmetici per il contorno occhi in cui il mercurio viene utilizzato come conservante e non sono disponibili conservanti sostitutivi efficaci e sicuri ^{1/} | 2020 |
| Pesticidi, biocidi e antisettici topici | 2020 |
| I seguenti dispositivi di misurazione non elettronici, ad eccezione dei dispositivi di misurazione non elettronici installati in apparecchiature su larga scala o quelli utilizzati per misurazioni ad alta precisione, dove non è disponibile un'alternativa adeguata priva di mercurio: a) barometri; (b) igrometri; (c) manometri; d) termometri; (e) sfigmomanometri. | 2020 |

1/ L'intenzione non è di coprire cosmetici, saponi o creme con tracce di contaminanti di mercurio.

Parte II: Prodotti soggetti all'articolo 4, comma 3

| Prodotti con aggiunta di mercurio | Disposizioni |
|-----------------------------------|---|
| Amalgama dentale | <p>Le misure che una Parte deve adottare per ridurre gradualmente l'uso dell'amalgama dentale tengono conto delle circostanze interne della Parte e delle pertinenti condizioni internazionali</p> <p>guida e comprende due o più delle misure dal seguente elenco:</p> <p>(i) fissare obiettivi nazionali volti alla prevenzione della carie dentale e alla promozione della salute, riducendo così al minimo la necessità di restauro dentale;</p> <p>(ii) Fissare obiettivi nazionali volti a minimizzare il suo utilizzo;</p> <p>(iii) Promuovere l'uso di alternative prive di mercurio economicamente efficaci e clinicamente efficaci per il restauro dentale;</p> <p>(iv) Promuovere la ricerca e lo sviluppo di materiali di qualità privi di mercurio per il restauro dentale;</p> <p>(v) Incoraggiare le organizzazioni di rappresentanza professionale e le formare professionisti e studenti odontoiatrici sull'uso di alternative di restauro dentale prive di mercurio e sulla promozione delle migliori pratiche di gestione;</p> <p>(vi) Scoraggiare le polizze assicurative ei programmi che favoriscono l'uso dell'amalgama dentale rispetto a restauri dentali privi di mercurio;</p> <p>(vii) incoraggiare polizze assicurative e programmi che favoriscano l'uso di alternative di qualità all'amalgama dentale per il restauro dentale;</p> <p>(viii) limitare l'uso dell'amalgama dentale alla sua forma incapsulata;</p> <p>(ix) Promuovere l'uso delle migliori pratiche ambientali nelle strutture odontoiatrici per ridurre il rilascio di mercurio e composti del mercurio nell'acqua e nel suolo.</p> |

Allegato B

Processi di produzione in cui vengono utilizzati mercurio o composti di mercurio

Parte I: Processi soggetti all'articolo 5, comma 2

| Processi di produzione che utilizzano mercurio o composti di mercurio | Data di eliminazione graduale |
|--|-------------------------------|
| Produzione di cloro-alkali | 2025 |
| Produzione di acetaldeide in cui mercurio o composti di mercurio vengono utilizzati come catalizzatori | 2018 |

Parte II: Processi soggetti all'articolo 5, comma 3

| Mercurio usando il processo | Disposizioni |
|---------------------------------------|--|
| Cloruro di vinile monomero produzione | <p>Le misure che devono essere adottate dalle Parti includeranno, ma non saranno limitate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Ridurre l'uso del mercurio in termini di produzione per unità del 50 per cento entro il 2020 rispetto all'uso del 2010; (ii) Promuovere misure per ridurre la dipendenza dal mercurio proveniente dall'estrazione primaria; (iii) adottare misure per ridurre le emissioni e le emissioni di mercurio nell'ambiente; (iv) Sostenere la ricerca e lo sviluppo nel rispetto di catalizzatori e processi privi di mercurio; (v) Non consentire l'uso del mercurio cinque anni dopo che la Conferenza delle Parti lo ha stabilito catalizzatori privi di mercurio basati su processi esistenti sono diventati tecnicamente ed economicamente fattibili; (vi) Riferire alla Conferenza delle Parti sui suoi sforzi per sviluppare e/o identificare alternative e eliminare gradualmente l'uso del mercurio in conformità con l'articolo 21. |

| | |
|---|--|
| <p>Sodio o Potassio metilato o etilato</p> | <p>Le misure che devono essere adottate dalle Parti includeranno, ma non saranno limitate a:</p> <p>(i) Misure per ridurre l'uso del mercurio al fine di eliminarlo gradualmente il più rapidamente possibile ed entro 10 anni dall'entrata in vigore del Convenzione;</p> <p>(ii) ridurre del 50 per cento entro il 2020 emissioni e rilasci in termini di produzione per unità rispetto al 2010;</p> <p>(iii) Proibire l'uso di mercurio fresco proveniente dall'estrazione primaria;</p> <p>(iv) Sostenere la ricerca e lo sviluppo nel rispetto di processi privi di mercurio;</p> <p>(v) Non consentire l'uso del mercurio cinque anni dopo che la Conferenza delle Parti lo ha stabilito i processi privi di mercurio sono diventati tecnicamente ed economicamente fattibili;</p> <p>(vi) Riferire alla Conferenza delle Parti sui suoi sforzi per sviluppare e/o identificare alternative e eliminare gradualmente l'uso del mercurio in conformità con l'articolo 21.</p> |
| <p>Produzione di poliuretano mediante catalizzatori contenenti mercurio</p> | <p>Le misure che devono essere adottate dalle Parti includeranno, ma non saranno limitate a:</p> <p>(i) adottare misure per ridurre l'uso del mercurio, mirando a eliminarlo gradualmente il più rapidamente possibile, entro 10 anni dall'entrata in vigore della Convenzione;</p> <p>(ii) adottare misure per ridurre la dipendenza dal mercurio proveniente dall'estrazione primaria di mercurio;</p> <p>(iii) adottare misure per ridurre le emissioni e le emissioni di mercurio nell'ambiente;</p> <p>(iii) Incoraggiare la ricerca e lo sviluppo al riguardo di catalizzatori e processi privi di mercurio;</p> <p>(iv) Riferire alla Conferenza delle Parti sui suoi sforzi per sviluppare e/o identificare alternative e eliminare gradualmente l'uso del mercurio in conformità con l'articolo 21.</p> <p>Il paragrafo 6 dell'articolo 5 non si applica a questo processo di fabbricazione.</p> |

Allegato C

Estrazione dell'oro artigianale e su piccola scala

Piani d'azione nazionali

1. Ciascuna Parte soggetta alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 7 include nel proprio piano d'azione nazionale:

(a) obiettivi nazionali e obiettivi di riduzione;

(b) Azioni per eliminare:

(i) fusione di minerali interi;

(ii) combustione aperta dell'amalgama o dell'amalgama lavorata;

(iii) Combustione dell'amalgama in aree residenziali; e (iv)

lisciviazione di cianuro in sedimenti, minerali o sterili a cui è stato aggiunto mercurio senza prima rimuovere il mercurio;

(c) Passi per facilitare la formalizzazione o la regolamentazione dell'artigianato e settore minerario dell'oro su piccola scala;

(d) stime di base delle quantità di mercurio utilizzate e delle pratiche impiegate nell'estrazione e lavorazione dell'oro artigianali e su piccola scala all'interno del suo territorio;

e) strategie per promuovere la riduzione delle emissioni, dei rilasci e dell'esposizione al mercurio nell'estrazione e nella lavorazione dell'oro artigianali e su piccola scala, compresi i metodi privi di mercurio;

(f) Strategie per la gestione del commercio e la prevenzione della diversione del mercurio e dei composti del mercurio da fonti sia estere che nazionali da utilizzare nell'estrazione e lavorazione dell'oro artigianale e su piccola scala;

(g) Strategie per coinvolgere le parti interessate nell'attuazione e nello sviluppo continuo del piano d'azione nazionale;

(h) Una strategia di salute pubblica sull'esposizione al mercurio dei minatori d'oro artigianali e su piccola scala e delle loro comunità. Tale strategia

dovrebbe comprendere, tra l'altro, la raccolta di dati sanitari, la formazione degli operatori sanitari e la sensibilizzazione attraverso le strutture sanitarie;

(i) Strategie per prevenire l'esposizione delle popolazioni vulnerabili, in particolare i bambini e le donne in età fertile, in particolare le donne in gravidanza, al mercurio utilizzato nell'estrazione dell'oro artigianale e su piccola scala;

(j) Strategie per fornire informazioni ai minatori d'oro artigianali e su piccola scala e alle comunità colpite; e

(k) Un calendario per l'attuazione del piano d'azione nazionale.

2. Ciascuna Parte può includere nel proprio piano d'azione nazionale strategie aggiuntive per raggiungere i propri obiettivi, compreso l'uso o l'introduzione di standard per l'estrazione dell'oro artigianale e su piccola scala senza mercurio e meccanismi o strumenti di marketing basati sul mercato.

Allegato D

Elenco delle sorgenti puntiformi di emissione di mercurio e composti del mercurio nell'atmosfera

Categoria sorgente punti:

centrali elettriche a carbone;

Caldaie industriali a carbone;

Processi di fusione e tostatura utilizzati nella produzione di metalli non ferrosi;

^{1/}

impianti di incenerimento dei rifiuti;

Impianti di produzione di clinker di cemento.

^{1/} Ai fini del presente allegato, per "metalli non ferrosi" si intendono piombo, zinco, rame e oro industriale.

Allegato E

Procedure arbitrali e di conciliazione

Parte I: Procedura arbitrale

La procedura arbitrale ai fini del paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 25 della presente Convenzione saranno le seguenti:

Articolo 1

1. Una Parte può avviare il ricorso all'arbitrato ai sensi dell'articolo 25 della presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata all'altra parte o alle parti della controversia. La notifica è accompagnata da una dichiarazione di reclamo, unitamente a tutti i documenti giustificativi. Tale notifica dovrà precisare l'oggetto dell'arbitrato e comprendere, in particolare, gli articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione è in discussione.

2. La parte attrice notifica al Segretariato che sta rinviando una controversia all'arbitrato ai sensi dell'articolo 25 della presente Convenzione. La notifica è accompagnata dalla comunicazione scritta della parte attrice, dalla dichiarazione di reclamo e dai documenti giustificativi di cui al precedente comma 1. Il Segretariato trasmette le informazioni così ricevute a tutte le Parti.

Articolo 2

1. Se una controversia è deferita all'arbitrato ai sensi del precedente articolo 1, è istituito un tribunale arbitrale. È composto da tre membri.

2. Ciascuna parte in causa nomina un arbitro, e i due arbitri così nominati designano di comune accordo il terzo arbitro, che sarà il presidente del tribunale. Nelle controversie tra più di due parti, le parti nello stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo. Il presidente del tribunale non può essere cittadino di nessuna delle parti in causa, né avere la sua residenza abituale nel territorio di nessuna di queste parti, né essere alle dipendenze di nessuna di esse, né aver avuto a che fare con il caso in qualsiasi altra veste.

3. L'eventuale posto vacante deve essere riempito secondo le modalità previste per la nomina iniziale.

Articolo 3

1. Se una delle parti in causa non nomina un arbitro entro due mesi dalla data in cui la parte convenuta riceve la notifica dell'arbitrato, l'altra parte può informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che provvederà a designazione entro un ulteriore termine di due mesi.

2. Se il presidente del tribunale arbitrale non è stato designato entro due mesi dalla data di nomina del secondo arbitro, il Segretario generale delle Nazioni Unite, su richiesta di una parte, designa il presidente entro un ulteriore periodo di due mesi.

Articolo 4

Il tribunale arbitrale pronuncia le sue decisioni in conformità con le disposizioni della presente Convenzione e del diritto internazionale.

Articolo 5

Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, il tribunale arbitrale determina le proprie regole di procedura.

Articolo 6

Il tribunale arbitrale può, su richiesta di una delle parti del controversia, raccomandare misure provvisorie essenziali di protezione.

Articolo 7

Le parti della controversia faciliteranno il lavoro dell'arbitrato tribunale e, in particolare, con tutti i mezzi a sua disposizione, deve:

(a) fornirgli tutti i documenti, le informazioni e le strutture pertinenti; e

(b) Consentirgli, quando necessario, di chiamare testimoni o esperti e riceverne le prove.

Articolo 8

Le parti in causa e gli arbitri hanno l'obbligo di proteggere la riservatezza di qualsiasi informazione o documento che ricevono in via riservata durante il procedimento del tribunale arbitrale.

Articolo 9

A meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente a causa delle circostanze particolari del caso, le spese del tribunale sono sostenute dalle parti della controversia in parti uguali. Il tribunale tiene un registro di tutte le sue spese e ne fornisce una dichiarazione finale alle parti.

Articolo 10

Una Parte che abbia un interesse di natura giuridica nell'oggetto della controversia che può essere lesa dalla decisione può intervenire nel procedimento con il consenso del tribunale arbitrale.

Articolo 11

Il tribunale arbitrale può ascoltare e determinare le domande riconvenzionali che sorgono direttamente al di fuori dell'oggetto della controversia.

Articolo 12

Decisioni del tribunale arbitrale sia di procedura che di merito è adottata a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 13

1. Se una delle parti in causa non si presenta dinanzi al tribunale arbitrale o non difende la propria causa, l'altra parte può chiedere al tribunale di proseguire il procedimento e di prendere la sua decisione. L'assenza di una parte o l'incapacità di una parte di difendere la propria causa non costituisce un ostacolo al procedimento.

2. Prima di pronunciarsi in via definitiva, il tribunale arbitrale deve accertarsi della fondatezza della domanda in fatto e in diritto.

Articolo 14

Il tribunale arbitrale emette la sua decisione definitiva entro cinque mesi dalla data in cui è pienamente costituito, a meno che non ritenga necessario prorogare il termine per un periodo non superiore a cinque mesi.

Articolo 15

La decisione finale del tribunale arbitrale si limita all'oggetto della controversia e motiva la stessa. Deve contenere i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della decisione finale. Ogni membro del tribunale può allegare alla decisione finale un parere separato o dissenziente.

Articolo 16

La decisione finale è vincolante per le parti della controversia. L'interpretazione della presente Convenzione data dalla decisione finale sarà anche vincolante per una Parte che interviene ai sensi dell'articolo 10 di cui sopra nella misura in cui si riferisce a questioni in relazione alle quali tale Parte è intervenuta. La decisione finale è inappellabile, a meno che le parti della controversia non abbiano preventivamente concordato una procedura di appello.

Articolo 17

Qualsiasi disaccordo che possa sorgere tra coloro vincolati dalla decisione finale ai sensi dell'articolo 16 di cui sopra, per quanto riguarda l'interpretazione o le modalità di attuazione di tale decisione finale, può essere sottoposto da ciascuno di loro per decisione al tribunale arbitrale che l'ha emesso.

Parte II: Procedura di conciliazione

La procedura di conciliazione ai fini del comma 6 dell'art
la presente Convenzione sarà la seguente:

Articolo 1

La richiesta di una parte in una controversia di istituire una commissione di conciliazione ai sensi del paragrafo 6 dell'articolo 25 della presente Convenzione è indirizzata per iscritto al Segretariato, con copia all'altra parte o alle parti della controversia. Il Segretariato informerà immediatamente tutte le Parti di conseguenza.

Articolo 2

1. La commissione di conciliazione, salvo diverso accordo tra le parti in causa, è composta da tre membri, uno nominato da ciascuna parte interessata e un Presidente scelto di comune accordo da detti membri.
2. Nelle controversie tra più di due parti, le parti che hanno un medesimo interesse nominano di comune accordo il proprio membro della commissione.

Articolo 3

Se una nomina delle parti alla controversia non viene effettuata entro due mesi dalla data di ricezione da parte del Segretariato della richiesta scritta di cui all'articolo 1 di cui sopra, il Segretario generale delle Nazioni Unite, su richiesta di una delle parti, fissa tale nomina entro un ulteriore periodo di due mesi.

Articolo 4

Se il presidente della commissione di conciliazione non è stato scelto entro due mesi dalla nomina del secondo membro della commissione, il segretario generale delle Nazioni Unite, su richiesta di una delle parti in causa, designa il presidente entro un ulteriore periodo di due mesi.

Articolo 5

La commissione di conciliazione assiste le parti in causa in modo indipendente e imparziale nel tentativo di raggiungere una soluzione amichevole.

Articolo 6

1. La commissione di conciliazione può condurre la procedura di conciliazione nel modo che ritiene opportuno, tenendo pienamente conto delle circostanze del caso e delle opinioni che le parti in causa possono esprimere, compresa l'eventuale richiesta di una rapida risoluzione. Se necessario, può adottare il proprio regolamento interno, salvo diverso accordo tra le parti.

2. La commissione di conciliazione può, in qualsiasi momento nel corso del procedimento, formulare proposte o raccomandazioni per la risoluzione della controversia.

Articolo 7

Le parti in causa collaborano con la commissione di conciliazione. In particolare, si adoperano per soddisfare le richieste della commissione di presentare materiale scritto, fornire prove e partecipare alle riunioni. Le parti e i membri della commissione di conciliazione hanno l'obbligo di tutelare la riservatezza delle informazioni o dei documenti che ricevono in via confidenziale durante i lavori della commissione.

Articolo 8

La commissione di conciliazione prende le sue decisioni a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 9


Salvo che la controversia sia già stata risolta, la commissione di conciliazione renderà un rapporto con le raccomandazioni per la risoluzione della controversia entro dodici mesi dalla sua piena costituzione, che le parti in causa valuteranno in buona fede.


Articolo 10

Qualsiasi disaccordo sul fatto che la commissione di conciliazione sia competente per esaminare una questione ad essa sottoposta è deciso dalla commissione.

Articolo 11

I costi della commissione di conciliazione sono a carico delle parti in controversia in parti uguali, salvo diverso accordo. La commissione tiene un registro di tutti i suoi costi e ne fornisce una dichiarazione finale alle parti.







www.mercuryconvention.org

www.unep.org

programma ambientale delle Nazioni Unite
Casella postale 30552 - 00100 Nairobi, Kenya
Tel.: +254 20 762 1234
Fax: +254 20 762 3927
e-mail : unepinfo@unep.org
www.unep.org

UN 
environment

United Nations
Environment Programme